SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 novembre 2003, n. **310.**

Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)

1. È costituita, con sede in Bari, la « Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari », ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri così individuati:

a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

b) un componente designato dalla regione Puglia;

c) un componente designato dalla provincia di Bari;

d) un componente designato dal sindaco di Bari.

3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1 avviene entro il 31 dicembre 2005.

5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1

è corrisposto un contributo omnicomprensivo, da determinare annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

6. La Fondazione di cui al comma 1 acquisisce, previo accordo con gli enti pubblici territoriali interessati, i diritti d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private.

ART. 2.

(Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 29)

1. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-*bis*, della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2004.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: « entro il 31 luglio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2004 ».

2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per attività culturali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2020):

Presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) il 20 febbraio 2003.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente il 1º aprile 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 7, 27 maggio 2003, 3 e 4 giugno 2003.

Nuovamente assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 16 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 23, 30 luglio 2003, 23 settembre 2003 e approvato il 24 settembre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4317):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 2 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, V, e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 21, 22, 23 e 28 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 28 ottobre 2003 ed approvato il 29 ottobre 2003.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1967, n. 233.

— Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante: «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1996, n. 161.

— Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2001, n. 21), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 2000, n. 277.

— Il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, è il seguente:

«1. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente.».

— Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, è il seguente:

«4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 luglio 2003, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239, del Ministro per i beni e le attività culturali.».

Note all'art. 2:

— La legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante: «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2001, n. 51.

— Il testo dell'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante: «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali», come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5 *(Disposizioni in materia di spettacolo e di attività e istituzioni culturali)*. — 1. Per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi.

2. Per le attività istituzionali della Biblioteca Ambrosiana di Milano è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

3. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, è autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

4. A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago, nonché un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di Toscolano.

5. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato annualmente di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis, *della parziale copertura delle spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonché le modalità applicative del beneficio e, per ciascuno dei soggetti fruitori, la misura dello stesso.*

5-bis. *Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del beneficio di cui al comma 5, è autorizzata la spesa annua di 5.164.560 euro a decorrere dall'anno 2004. Il predetto importo, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, è versato in quote trimestrali nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi della normativa vigente in materia di servizi di prevenzione e vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previa certificazione delle spese effettivamente sostenute in tale periodo dagli utilizzatori del servizio.*

6. A decorrere dall'anno 2002, è concesso all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di lire 1.000 milioni per le attività connesse alla formazione specialistica di soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo.

7. Per favorire la ripresa delle attività musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli.

8. All'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "secondo quanto previsto" fino alla fine del comma sono soppresse.

9. All'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per interventi di restauro paesaggistico".

10. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, le parole: "per un ulteriore biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per due ulteriori bienni".

11. Sono abrogati il comma 4 dell'art. 2 ed il comma 5 dell'art. 3 della legge 1º dicembre 1997, n. 420, nonché il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462. Il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

continua ad essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero per i beni e le attività culturali, fino al riordino di tali uffici, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

12. Per la più efficace attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è autorizzata la spesa annua di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002.

13. Il Ministro per i beni e le attività culturali, dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, presenta alle Camere una relazione sull'attività dei soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, relativamente ai contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.».

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i limiti previsti dal decreto legislativo, *entro il 31 dicembre 2004*, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239, del Ministro per i beni e le attività culturali.».

— Il testo del comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario), come modificato dall'art. 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico *e per attività culturali.*».

03G0342

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 13 ottobre 2003, n. **311.**

Regolamento recante modalità di tenuta dei fascicoli personali del personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 118.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sul riordino della carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;

Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 24 settembre 2003 e il relativo nulla osta in data 30 settembre 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di tenuta dei fascicoli personali del personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

Art. 2.

Modalità di custodia e struttura dei fascicoli personali

1. Per ogni funzionario diplomatico è tenuto un fascicolo personale presso la Direzione generale per il personale. I fascicoli sono custoditi in modo da tutelare la riservatezza dei dati e da non consentirne l'accesso o il trattamento non autorizzato. Possono prendere visione

dei fascicoli solo il direttore generale per il personale o il personale di livello dirigenziale da lui autorizzato. Durante i lavori delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica il direttore generale per il personale mette a disposizione dei membri gli atti di cui all'articolo 3 concernenti i funzionari per i quali si procede allo scrutinio.

2. Il fascicolo personale comprende gli atti di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed è suddiviso in due sezioni, una relativa agli atti interessanti lo svolgimento della carriera ed aventi rilevanza ai fini delle attività delle Commissioni per l'avanzamento, di cui al successivo articolo 3, ed una relativa a tutti gli altri atti direttamente o indirettamente concernenti la carriera del funzionario diplomatico, non aventi rilevanza ai fini delle attività delle Commissioni per l'avanzamento.

3. Le eventuali copie di atti interessanti la carriera del funzionario diplomatico tenute presso gli uffici di appartenenza sono custodite in modo idoneo a tutelare la riservatezza dei dati e ad impedire l'accesso o il trattamento da parte di personale non autorizzato dal capo dell'ufficio stesso.

Art. 3.

Atti aventi rilevanza ai fini delle attività delle Commissioni per l'avanzamento

1. La sezione del fascicolo personale relativa agli atti aventi rilevanza ai fini delle attività delle Commissioni per l'avanzamento contiene:

a) decreti di conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale e di destinazione presso gli uffici all'estero; verbali di assunzione e di cessazione di funzioni;

b) provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo e distacco;

c) decreti di collocamento in aspettativa;

d) decreti di promozione e di nomina;

e) rapporti informativi, schede di valutazione, relazioni sul servizio;

f) encomi, note di merito e di positivo apprezzamento;

g) documenti contenenti rilievi o apprezzamenti negativi sulle capacità professionali e il servizio prestato;

h) atti relativi a procedimenti disciplinari ed a provvedimenti di sospensione dal servizio;

i) atti relativi a procedimenti penali e di responsabilità amministrativo-contabile;

j) titoli di studio, corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, nonché ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale;

k) pubblicazioni e lavori originali per il servizio;

l) onorificenze;

m) ricorsi amministrativi e giurisdizionali relativi agli atti di cui alle lettere precedenti.

2. La sezione di cui al comma 1 è corredata da un indice cronologico degli atti e dei documenti in essa contenuti, aggiornato in occasione di ogni inserimento. Tutti gli atti e i documenti sono numerati in base al predetto indice ed ordinati in relazione alla loro tipologia mediante collocazione in sotto-fascicoli corrispondenti alle lettere di cui allo stesso comma 1.

Art. 4.

Altri atti contenuti nel fascicolo personale

1. La sezione del fascicolo personale contenente gli altri atti concernenti il funzionario diplomatico, non aventi rilevanza ai fini delle attività delle Commissioni per l'avanzamento, è ordinata in sotto-fascicoli in relazione alla diversa tipologia degli atti. Nell'ambito di tale sezione i documenti relativi allo stato di salute sono conservati in un apposito sotto-fascicolo sigillato la cui consultazione deve essere specificamente autorizzata dal direttore generale per il personale o dal personale di livello dirigenziale da lui autorizzato.

Art. 5.

Notifica agli interessati di particolari categorie di atti

1. I documenti contenenti rilievi o apprezzamenti negativi sulle capacità professionali e sul servizio prestato dal funzionario, ivi compresi quelli contenuti nelle relazioni ispettive, sono inseriti nel fascicolo dopo la loro notifica all'interessato ed al suo diretto superiore gerarchico, qualora non ne abbiano avuto conoscenza, corredati delle loro eventuali osservazioni.

Art. 6.

Eliminazione di atti dal fascicolo

1. Devono essere eliminati dal fascicolo personale i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati, i provvedimenti di sospensione cautelare revocati o divenuti inefficaci, i provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi di cui all'articolo 95 del suddetto testo unico, i rapporti informativi, le schede di valutazione, le relazioni sul servizio prestato annullati o riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati.

2. Si applicano per l'eliminazione degli atti le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Atti inseribili a richiesta dell'interessato

1. Il funzionario diplomatico può richiedere, con istanza indirizzata tramite la via gerarchica, al direttore generale per il personale l'inserimento nel proprio fascicolo personale di atti o documenti che lo riguardano,

qualora contengano informazioni attinenti alla sua attività di servizio, rilevanti per la valutazione della sua professionalità.

2. Il direttore generale per il personale o, su sua delega, il responsabile dell'ufficio competente per lo stato giuridico del personale, dispone l'inserimento richiesto o, con decisione motivata, respinge la domanda.

Art. 8.

Diritto di accesso

1. In base alle norme che regolano l'accesso ai documenti amministrativi ed i casi in cui esso è escluso, nonché alle norme sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, il funzionario diplomatico ha diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo personale che lo riguardano, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione adegua i fascicoli personali dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica alle disposizioni del presente regolamento entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Ministro: FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ministeri istituzionali registro n. 12, foglio n. 201

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 118, è riportato nelle note all'art. 1.

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1957, n. 200, reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 *(Regolamento)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1992, n. 177, reca: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2000, n. 85, reca: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2001, n. 86, reca: «Recepimento, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 113:

«Art. 113 *(Stato matricolare e documenti personali).* — Per ciascun funzionario diplomatico è tenuto uno stato matricolare in cui sono indicati i servizi di ruolo e quelli non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali sugli atti predetti. È indicato altresì lo stato di famiglia con le relative variazioni che il funzionario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio. I documenti interessanti la carriera sono tenuti in libretti o fascicoli personali secondo le modalità che, in relazione alle particolari esigenze del servizio all'estero e alla natura delle carte, sono stabilite dal regolamento».

Nota all'art. 2:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 24:

«Art. 24 *(Fascicolo personale e stato matricolare).* — Il fascicolo personale dell'impiegato, previsto dall'art. 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di un indice, deve contenere:

1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

2) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi;

3) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale dell'impiegato;

4) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, a benemerenze di guerra ed a onorificenze;

5) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio;

6) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione disciplinare previsti dall'art. 87 del testo unico approvato con del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'amministrazione e verso i terzi, previsti dal capo II del titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) ogni altro atto che possa interessare la carriera dell'impiegato;

9) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Le singole amministrazioni stabiliscono le modalità per la tenuta dei fascicoli personali.

Nel Bollettino ufficiale di ciascuna amministrazione, da pubblicarsi mensilmente, va data notizia almeno degli atti di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 e 9 con l'indicazione degli estremi delle disposizioni in base alle quali gli atti stessi sono stati adottati. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1º gennaio 1958».

Note all'art. 6:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si vedano le note alle premesse. Si trascrivono gli articoli 93 e 95:

«Art. 93 *(Esclusione dagli esami e dagli scrutini).* — L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio».

«Art. 95 *(Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).* — L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria.

La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario.

Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione».

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 28:

«Art. 28 *(Modalità della eliminazione di atti).* — L'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale dell'impiegato si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione del capo del personale, che deve limitarsi a precisare la disposizione in base alla quale viene disposta l'eliminazione. Nella detta determinazione l'atto o documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui è iscritto nell'indice del fascicolo personale, escluso ogni ulteriore riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale nonché a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento è in questo menzionato.

Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio dal quale non potranno essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del capo del personale, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possano essere comunicati o dati in visione.».

03G0339

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del 20 ottobre 2003 del sindaco del comune di Genova;

Viste le note del 22 e 29 ottobre 2003, con la quale il presidente della regione Liguria ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza per la grave e perdurante situazione di siccità che riguarda il territorio del comune di Genova;

Considerato che il sopra citato territorio è interessato da un lungo periodo di siccità, che tuttora permane ininterrotto, causato dalla mancanza di precipitazioni che hanno provocato una gravissima e diffusa emergenza idrica anche dovuta ad una accentuata compromissione della funzionalità degli acquedotti;

Considerato che il perdurare della situazione di siccità e della conseguente emergenza idrica compromettono la vita sociale, economica e produttiva nonché comportano grave pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Tenuto conto che per la gravità della situazione determinatasi è necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari, ricorrendo nella fattispecie le condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12281

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 15 al 18 ottobre 2003, nei territori delle province di Enna, Caltanissetta e Catania, nella regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del presidente della giunta della regione Siciliana del 28 ottobre 2003, con cui è stata trasmessa la delibera regionale del 23 ottobre 2003, nella quale si rappresenta che le ingenti e copiose piogge, abbattutesi dal 15 al 18 ottobre 2003, nei territori delle province di Enna, Caltanissetta e Catania hanno provocato l'allagamento di alcuni centri abitati, di frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, e conseguente pericolo per la incolumità pubblica;

Viste le note dell'ufficio territoriale del governo di Enna del 21 ottobre 2003 e dell'ufficio territoriale del governo di Catania del 24 ottobre 2003, con le quali si comunica che l'eccezionale fenomeno metereologico ha causato ingenti danni alle reti viarie statali, provinciali e comunali, alle reti fognarie, nonché ad edifici pubblici e privati;

Considerato che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata, altresì, la necessità di assumere iniziative straordinarie nel territorio del comune di Catania, al fine di assicurare la realizzazione urgente di un sistema di contenimento delle acque fluviali, i cui canali di deflusso attualmente risultano ostruiti, con grave ed imminente pericolo di esondazioni ed allagamenti;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia, nelle province di Enna, Caltanissetta e Catania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12282

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali nella città di Palermo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Vista la nota del prefetto di Palermo del 7 novembre 2003 nella quale si rappresentano le gravi ripercussioni in materia di ordine pubblico e sicurezza derivanti dalla situazione di crisi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli nella città di Palermo;

Considerato che l'attuale situazione di paralisi nell'attività di rottamazione comporta l'oggettiva necessità di assicurare per l'utenza la continuazione di un servizio pubblico essenziale, al fine di evitare ogni conseguente pregiudizio alla salute della collettività locale;

Considerato, altresì, che la predetta situazione di crisi socio-economico-ambientale è di tale entità da richiedere il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per le motivazioni esposte in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Palermo nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12283

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003.

Misure urgenti di carattere straordinario finalizzate alla rimozione della motonave Venus incagliata sulla scogliera di Castiglioncello. (Ordinanza n. 3324).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito dell'incagliamento della motonave Venus sulla scogliera di Castiglioncello;

Considerato che dal mese di agosto si è registrato un peggioramento dell'assetto della motonave, con conseguente aumento del pericolo per l'ambiente circostante e per l'incolumità pubblica, come risulta dalle note del sindaco del comune di Rosignano Marittimo del 16 settembre 2003 e del 14 ottobre 2003;

Rilevato che i materiali e le attrezzature a bordo della nave sono sottoposti ad un progressivo deterioramento, con grave pericolo per l'ambiente a causa del rilascio di sostanze che producono emissioni inquinanti nel mare circostante;

Ritenuto quindi necessario ed indifferibile porre in essere misure urgenti allo scopo di procedere alla rimozione ed alla demolizione della motonave Venus, ed alla destinazione finale dei materiali di risulta;

Vista la nota del 16 ottobre 2003 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comandante della Capitaneria di porto di Livorno è nominato commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato può avvalersi dell'opera di un soggetto attuatore all'uopo nominato, che agisce sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario.

Art. 2.

1. Per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può ricorrere anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Il commissario delegato provvede, ove necessario, alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il commissario delegato è autorizzato, altresì, alla vendita dei materiali derivanti dalla rimozione e dalla demolizione del relitto.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 49 e 50;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*,16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17; 18, 19, 20, 21, 21-*bis* e 21-*ter*, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 501, 502, 503, 504, 505, 507 e 508, e le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede quanto a euro 250.000,00 a carico del Fondo della protezione civile e quanto a euro 250.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti locali territorialmente competenti sono autorizzati ad assegnare ulteriori risorse finanziarie.

3. La regione Toscana è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse finanziarie in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

4. È autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al commissario delegato, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie di cui ai commi precedenti, quelle derivanti dalla vendita del relitto, nonché quelle eventualmente assegnate allo scopo.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, per l'espletamento dei compiti assegnatigli ai sensi della presente ordinanza, ed al fine di un miglior raccordo con tutti gli enti e le amministrazioni dello Stato interessati, è autorizzato ad avvalersi di un comitato con funzioni consultive all'uopo costituito, composto, oltre che dal medesimo commissario delegato, anche dal sindaco del comune di Rosignano Marittimo, dal prefetto di Livorno, dall'assessore alla protezione civile della regione Toscana, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12280

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nei giorni 23 e 24 settembre 2003, il territorio della provincia di Massa Carrara. (Ordinanza n. 3325).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003;

Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'esondazione di torrenti, movimenti franosi, ingenti danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture, nonché l'interruzione della fornitura di gas e acqua potabile;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione Toscana prot. n. 101/16653/10.3.1 del 1° ottobre 2003, con la quale si rappresenta la necessità di attuare provvedimenti urgenti sia al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eventi atmosferici del 23 e 24 settembre 2003 sia per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della regione Toscana è nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla individuazione dei comuni colpiti, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il

ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, tutti informati a parametri di rigorosa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con proprie determinazioni, e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater* comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica è richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 1.000.000,00.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Per i comuni colpiti dagli eventi di cui alla presente ordinanza, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese non vengono considerati ai fini del patto di stabilità per l'anno di competenza.

Art. 4.

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, direttamente impegnato nell'emergenza di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di quaranta ore mensili *pro-capite* oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, sino al 31 ottobre 2003.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, comma 3, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater* ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23;

legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1-*septies*;

decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, art. 1;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, ivi compresi quelli eventualmente disposti per far fronte alla prima fase di emergenza, da parte degli enti territoriali e degli uffici territoriali di Governo, è stanziata la somma di 10 milioni di euro, a valere sul Fondo della protezione civile, che verrà successivamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il commissario delegato, con le risorse di cui al comma 1, provvede, altresì, ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate per fronteggiare l'emergenza di cui alla presente ordinanza, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari.

3. Le risorse di cui al comma 1 verranno trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata all'assessore alla protezione civile della regione Toscana, commissario delegato.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12284

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, nella città di Palermo. (Ordinanza n. 3327).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli nella città di Palermo;

Vista la nota del prefetto di Palermo del 7 novembre 2003, nella quale si rappresentano le gravi ripercussioni in materia di ordine pubblico e sicurezza derivanti dalla situazione di crisi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli nella città di Palermo;

Considerato che l'attuale situazione di paralisi nell'attività di rottamazione comporta l'oggettiva necessità di assicurare per l'utenza la continuazione di un servizio pubblico essenziale, al fine di evitare ogni conseguente pregiudizio alla salute della collettività locale;

Ravvisata quindi l'assoluta necessità ed urgenza di adottare ogni utile iniziativa di carattere urgente finalizzata al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Siciliana è nominato commissario delegato per la situazione emergenziale di cui in premessa, e provvede all'adozione di tutte le iniziative necessarie per il sollecito superamento della medesima.

2. Il commissario delegato, per le finalità di cui al comma 1, pone in essere ogni indispensabile iniziativa per l'integrale attuazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, del piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, adottato con ordinanza commissariale del 29 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana del 14 giugno 2002.

3. Per le finalità di cui al secondo comma del presente articolo la Conferenza di servizi di cui all'art. 27 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22 delibera, anche nel caso di soggetti assenti, a maggioranza dei presenti in deroga alle specifiche norme vigenti. Ogni eventuale dissenso deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche, anche alternative, indicazioni delle eventuali modifiche occorrenti ai fini dell'assenso; l'approvazione disposta dalla Conferenza costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ed è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che, se del caso, si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metà.

4. Nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 2, il commissario delegato è autorizzato a consentire, sino e non oltre il 31 dicembre 2004, a favore dei centri di rottamazione e di demolizione degli autoveicoli presenti sul territorio del comune di Palermo, l'esercizio provvisorio delle relative attività; tale autorizzazione ai predetti centri è disposta dal commissario delegato con prescrizioni, forme e modalità per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

5. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi, e per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4, il commissario delegato agisce, ove ritenuto necessario, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in deroga alle seguenti disposizioni legislative e normative:

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, comma 1 e 2, art. 22, comma 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49, 151 e 153;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e successive modifiche e integrazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinques* e 37-*sexies*;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater*;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 2, 13, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49 e 54 e successive modifiche e integrazioni, e decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 in relazione alle finalità di cui alla citata legge n. 22/1997;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, art. 15.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza, opera, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, acquisendo, se necessario, i provvedimenti di competenza in materia dell'Autorità giudiziaria; Il commissario delegato adotta, altresì, tutte le iniziative di carattere sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di attività, ivi comprese quelle previste da norme processuali, ritenute strumentali al conseguimento della disponibilità delle aree e di tutte le strutture occorrenti.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12285

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 2003.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, presentata dalla ditta Reemtsma Distribution Company Italy S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A* allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

Prodotti esteri
Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
Embassy Number 1 KS	confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 165,00	€ 3,30
Lambert & Butler King Size	confezione astuccio da 20 pezzi	€ 145,00	€ 155,00	€ 3,10
Regal King Size	confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 165,00	€ 3,30
Superkings	confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
Superkings Blue	confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 301

03A12338

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 2003.

Autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 ottobre 2003 dal Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl, ubicato in Elmas (Cagliari), via del Emilio Segre sn, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio chimico merceologico della Sardegna Scarl, ubicato in Elmas (Cagliari), via del Emilio Segre sn, nella persona del responsabile dott. Enrico Muttoni, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

P. equivalente/volume/acidità;

P. equivalente/volume/nº perossidi.

03A12218

DECRETO 27 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino all'11 novembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60903;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1977, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12219

DECRETO 27 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino all'11 novembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60900;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Fucini n. 10 con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12220

DECRETO 27 ottobre 2003.

Autorizzazione al laboratorio «I.R.S.A.Q. S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 27 ottobre 2003 dal laboratorio I.R.S.A.Q. S.r.l., ubicato in Potenza, via del Gallitello n. 70, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «I.R.S.A.Q. S.r.l.», ubicato in Potenza, via del Gallitello n. 70, nella persona del responsabile dott. Antonio Pucciarelli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

anidride solforosa;

ceneri;

estratto secco totale;

pH;

titolo alcolometrico;

zuccheri riduttori.

03A12226

DECRETO 30 ottobre 2003.

Rettifica del decreto 17 marzo 2003, recante la cancellazione di varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003, recante «Cancellazione di varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2003, in particolare l'art. 1, per la parte relativa all'elenco delle varietà;

Considerato che nel citato decreto, art. 1, era stata elencata la varietà di girasole Katarina, erroneamente denominata Kararina;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 17 marzo 2003 nella parte sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 17 marzo 2003, recante «Cancellazione di varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, è modificato come segue:

all'art. 1, nella parte relativa all'elenco delle varietà, la varietà di girasole Katarina, erroneamente denominata Kararina, è depennata.

Roma, 30 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A12286

DECRETO 10 novembre 2003.

Autorizzazione all'acidificazione dei prodotti vitivinicoli per la provincia di Sondrio, nella campagna 2003/2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'allegato V, punto E del regolamento CE 1493/99 il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nella zona viticola CIb;

Tenuto conto che la regione Lombardia ha segnalato che nel territorio della provincia di Sondrio si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare tutti i prodotti vinicoli, uve fresche, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino che verrà prodotto nella campagna 2003/2004, nel rispetto di quanto previsto all'allegato V, punto E del regolamento CE 1493/99 nonché delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1622/2000;

Tenuto conto che il parere espresso dalla Commissione CE con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: «È lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto

dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21» e ritenuto valido dalla Commissione CE in quanto il regolamento n. 1493/99 non ha modificato la materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna 2003/2004 è consentito acidificare i prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia di Sondrio.

2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalità ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 10 novembre 2003

Il direttore generale: PETROLI

03A12328

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 novembre 2003.

Approvazione del bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale» finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;

Visto quanto indicato dal «Piano nazionale della sicurezza stradale», approvato con la delibera CIPE n. 100 del 29 novembre 2002, e dal secondo «Programma annuale di attuazione 2003» che destina il 25% delle risorse disponibili, pari a € 5.164.569, quali limiti di impegno quindicennale, per il finanziamento di interventi delle regioni, delle province e dei comuni, finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.4, nel capitolo 5 e nel paragrafo 8.1 del suddetto Programma;

Viste le disponibilità di cui al capitolo di bilancio 7159 per l'esercizio finanziario 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito del quale sono destinati € 20.658.276 quali limiti di impegno quindicennale per il finanziamento del suddetto secondo «Programma annuale di attuazione 2003»;

Considerato che il secondo «Programma annuale di attuazione 2003», secondo quanto indicato al capitolo 5, prevede che l'allocazione delle risorse da utilizzare per l'attuazione degli interventi strategici per il miglioramento della sicurezza stradale, da realizzare in ambito nazionale, avvenga previa pubblicazione di un bando nazionale riservato a regioni, province e comuni, che potranno partecipare in forma singola o associata;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato bando di gara per la realizzazione di interventi di rilevanza strategica per il miglioramento della sicurezza stradale previsti dal secondo «Programma annuale di attuazione 2003» del «Piano nazionale della sicurezza stradale».

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il capo Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE
2° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE.
2003

BANDO RELATIVO A
INTERVENTI STRATEGICI PER LA SICUREZZA STRADALE
E
RELATIVA DOCUMENTAZIONE TECNICA

NOVEMBRE 2003

Questo documento riporta:

a) il **bando** per l'assegnazione degli incentivi a favore degli interventi strategici di cui al paragrafo 2.4 del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*, secondo quanto previsto al capitolo 5 e al paragrafo 8.1 del sopraindicato programma;
b) la **documentazione tecnica**, costituita da quattro sezioni, come di seguito indicato,
    1. lo schema di domanda (in due versioni, proposta di intervento presentata da una Amministrazione singola e proposta di intervento presentata da un raggruppamento di Amministrazioni),
    2. il *"Quadro descrittivo"*,
    3. la *"Analisi generale dell'incidentalità"*,
    4. la convenzione tipo (da utilizzare nel caso in cui la procedura seguita richieda la sottoscrizione di una convenzione tra Amministrazione erogante e Amministrazione proponente),

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRATEGICI PREVISTI DAL *"SECONDO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE. 2003"* DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

Art. 1 – Riferimenti normativi

1) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a quanto previsto dal *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie"* approvato con deliberazione CIPE n. 100 del 29 novembre 2002 e dal secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*, destina la somma di € 51.645.690 per il finanziamento di interventi delle Regioni, delle Province e dei Comuni finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.4, nel capitolo 5 e nel paragrafo 8.1 del suddetto programma.

Art. 2 - Obiettivi

1) Il presente bando, in conformità con quanto previsto dal *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*, è finalizzato:
   - ad avviare un processo sistematico di miglioramento della sicurezza stradale e di riduzione stabile del numero delle vittime degli incidenti;
   - a promuovere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia e favorirne la diffusione in modo da determinare, a parità di risorse disponibili, la più ampia e celere riduzione delle vittime degli incidenti stradali;
   - a favorire la crescita degli investimenti nella sicurezza stradale.
2) Tali obiettivi dovranno essere perseguiti in coerenza con i principi di premialità, proporzionalità, specificità/aggiuntività, priorità, intersettorialità e completezza di cui al paragrafo 1.2 del programma.

Art. 3 - Contenuti

Sono finanziabili le proposte concernenti uno o più campi di intervento tra quelli indicati nel paragrafo 2.4 del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*.

Art. 4 – Destinatari

1) Possono presentare proposte per accedere ai cofinanziamenti le Regioni, le Province e i Comuni, in forma singola o associata. Ogni amministrazione potrà candidare una sola proposta. Non potranno essere ammesse proposte che risultino in contrasto con l'eventuale Piano o Programma regionale di sicurezza stradale eventualmente adottato dalla Regione.
2) Alle singole Amministrazioni, o ai raggruppamenti di queste, possono essere associati in partenariato altri organismi, pubblici o privati, interessati al miglioramento della sicurezza stradale, che partecipano direttamente alla definizione e attuazione della proposta di intervento e contribuiscono ad attuarla e a sostenerne gli oneri.

Art. 5 - Presentazione delle domande e assegnazione dei finanziamenti

1) I finanziamenti saranno assegnati alle proposte che risulteranno più coerenti con gli obiettivi e con i contenuti del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie"* e del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*, paragrafo 5.2, sulla base della graduatoria di cui al successivo articolo 8.
2) Per concorrere all'assegnazione del cofinanziamento, l'Amministrazione, o il raggruppamento di Amministrazioni, proponente presenta domanda al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Dire-**

zione Generale per le Strade e Autostrade, via Nomentana 2, 00161 Roma, sulla base dello schema riportato nella Documentazione Tecnica allegata al presente bando, alla sezione 1 e corredata, pena esclusione, dai seguenti elaborati:

a) il *"Quadro descrittivo"* dell'intervento, il cui schema è riportato nella Documentazione Tecnico allegata al presente bando, alla sezione 2;
b) l'analisi generale dell'incidentalità compilata come indicato nella Documentazione Tecnica, sezione 3;
c) nel caso in cui la proposta venga presentata da più di una Amministrazione, dovrà essere allegato l'atto (accordo di programma, Intesa, convenzione, etc.) attraverso il quale le diverse Amministrazioni esprimono la proposta di intervento, adottano il progetto e assumono gli impegni di cui ai punti successivi ed indicano l'Amministrazione capofila;
d) il progetto relativo alle azioni da realizzare, indicando gli obiettivi, gli oneri da sostenere, le risorse professionali, le strutture tecniche e la strumentazione che sarà impegnata per la realizzazione di ciascun intervento, integrato da nota sui caratteri di specificità e aggiuntività. Nel caso in cui uno o più degli interventi previsti siano costituiti da opere infrastrutturali o edili, il progetto dovrà assumere i caratteri di progetto preliminare ai sensi della legge 109/94;
e) la delibera con cui il proponente si impegna:
   e1) a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento reso disponibile dal Secondo programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, (in coerenza con quanto indicato nel *"Quadro descrittivo"* sopra indicato)
   e2) a rispettare i tempi indicati e ad assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall'intervento o dagli interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo dell'avvenuto completamento dei lavori;
   e3) a comunicare tempestivamente eventuali esigenze di modificazione dei contenuti della proposta e le relative cause;
   e4) a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi.

3) Le domande, corredate dai suddetti allegati e firmate dal Sindaco o dal Presidente della Regione, della Provincia o da un loro delegato, dovranno pervenire presso il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade e Autostrade, via Nomentana 2, 00161 Roma**, in busta chiusa, con la dicitura *"BANDO RELATIVO AGLI INTERVENTI STRATEGICI DEL SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE"*, entro **30** giorni dalla data di pubblicazione sullla Gazzetta Ufficiale del presente bando, a pena di esclusione.
4) La Commissione di Valutazione, di cui al successivo articolo 8, entro i successivi **30** giorni, valuta la proposta sulla base dei criteri, parametri e procedure di valutazione, secondo quanto indicato nel paragrafo 5.2 del Secondo *"Programma annuale di attuazione. 2003"* e descritte nel successivo art. 7.
5) Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione agli obiettivi di miglioramento della sicurezza stradale di cui alla legge 144/99, specificati nel *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"*, opera la scelta definitiva delle proposte da ammettere a cofinanziamento.
6) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica alle Amministrazioni interessate l'ammissione al cofinanziamento e, ove necessario, procede alla stipula della relativa convenzione, sulla base dello schema riportato nella Documentazione tecnica, sezione 4.

7) Al ricevimento e approvazione del programma operativo delle attività da realizzare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eroga la prima quota di cofinanziamento, pari al 20% dell'importo complessivo del cofinanziamento riconosciuto dalla Commissione di Valutazione.
8) Le ulteriori quote di finanziamento saranno erogate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 6 - Entità dei finanziamenti

1) L'entità massima del cofinanziamento sarà determinata in relazione al costo complessivo dell'intervento - o del sistema di interventi - proposto, compresa la progettazione, e secondo i criteri indicati ai successivi commi.
2) Gli importi e le quote massime di cofinanziamento sono stabilite sulla base di quanto indicato nel paragrafo 8.1 del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*.
3) Alla realizzazione dei centri di monitoraggio e governo della sicurezza stradale ai sensi del punto 2.4.1 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* sono riservati fino a 40 milioni di Euro. Al fine di fornire il massimo supporto alla costituzione dei centri di monitoraggio sopra indicati la quota di cofinanziamento non potrà essere inferiore al 60% del costo complessivo, fermo restando il limite massimo indicato al punto 8.1.1 del suddetto programma.
4) Alla elaborazione e attuazione di Piani e programmi per migliorare la sicurezza stradale secondo quanto indicato al punto 2.4.2 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* sono riservati fino a 24 milioni di Euro, rispettando per le quote massime di cofinanziamento indicate al punto 8.1.1. del suddetto *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*.
5) Alla realizzazione di interventi complessi di carattere intersettoriale e innovativo secondo quanto indicato al punto 2.4.3 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* sono riservati fino a 24 milioni di Euro, rispettando per le quote massime di cofinanziamento indicate al punto 8.1.1. del suddetto *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*.
6) Gli importi derivanti da eventuali economie o da ulteriori disponibilità finanziarie utilizzabili per le finalità proprie del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* che si venissero a determinare successivamente, confluiranno in un fondo di finanziamento dello stesso secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* e saranno assegnati alle proposte di intervento non finanziate in relazione alla posizione nella graduatoria di cui al successivo articolo 7, fino ad esaurimento del fondo.

Art. 7 – Valutazione delle proposte

1) Ai fini dell'individuazione delle proposte di intervento da ammettere al cofinanziamento vengono elaborate tre distinte graduatorie, una per ciascun tipo di misura.
2) Per quanto riguarda i centri di monitoraggio e governo di cui al punto 2.4.1 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* saranno finanziate tutte le proposte che soddisfano le caratteristiche indicate nello stesso punto fino ad una concorrenza massima di 40 milioni di Euro. Sarà elaborata una graduatoria delle proposte attribuendo fino a 20 punti per le caratteristiche di cui alle lettere a), b) et e) e dieci punti per le caratteristiche di cui alle lettere c), d) f) et g), fino ad un massimo di 100 punti. In caso di richieste di cofinanziamento che eccedano i limiti sopra indicati, saranno finanziate le proposte con punteggio più elevato. Non potranno essere finanziate proposte che non raggiungono 40 punti o che non soddisfino in alcun modo due (o più di due) caratteristiche tra quelle elencate indicate al punto 2.4.1 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* .
3) Per quanto riguarda la elaborazione e attuazione di Piani e programmi per migliorare la sicurezza stradale secondo quanto indicato al punto 2.4.2 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* saranno finanziate le proposte che soddisfano le caratteristiche indicate nello stesso punto fino ad una concorrenza massima di 24 milioni di Euro. Sarà elaborata una graduatoria delle proposte attribuendo fino a 40 punti per le caratteristiche di cui alle lettere a) et b) e 20 punti per le caratteristiche di cui alla lettera c),

fino ad un massimo di 100 punti. In caso di richieste di cofinanziamento che eccedano i limiti sopra indicati, saranno finanziate le proposte con punteggio più elevato. Non potranno essere finanziate proposte che non raggiungono 40 punti.

4) Per quanto riguarda la realizzazione di interventi complessi di carattere intersettoriale e innovativo secondo quanto indicato al punto 2.4.3 del *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* saranno finanziate le proposte che soddisfano le caratteristiche indicate nello stesso punto fino ad una concorrenza massima di 24 milioni di Euro. Sarà elaborata una graduatoria delle proposte attribuendo fino a 15 punti per il carattere intersettoriale, fino a 15 punti per la presenza di elementi innovativi, fino a 20 punti per la rilevanza della proposta ai fini della riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali, fino a 20 punti in relazione alla rilevanza del contesto urbanistico-territoriale sul quale si applica la proposta e fino a 30 punti per la possibilità di replicare l'intervento in situazioni analoghe. Non potranno essere finanziate proposte che non raggiungono 40 punti.
5) Nel caso di proposte costituite da più interventi, ai fini della valutazione complessiva si esprimerà una valutazione ponderata sulla base dei parametri specifici di ciascuna linea di azione.

Art. 8 – Graduatorie e selezione delle proposte da ammettere al finanziamento

1) Le graduatorie di cui al precedente articolo restano valide anche per l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie che si venissero a rendere disponibili e fossero utilizzabili per le finalità proprie del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*, fino all'entrata in vigore del terzo *"Programma Annuale di Attuazione. 2004"*.
2) Ai fini della individuazione delle proposte da ammettere al finanziamento e in relazione a quanto indicato nel comma 5.3.1 del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*, viene costituita, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, una Commissione di Valutazione costituita da dieci esperti, due dei quali indicati dallo stesso Ministro (tra questi sarà scelto il Presidente della commissione, il cui voto, in caso di parità, sarà decisivo), due indicati dalla Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale, due indicati dalle Regioni, due dall'UPI e due dall'ANCI, secondo quanto indicato al comma 5.3.2 del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"*.
3) La Commissione di Valutazione esamina le proposte di intervento, attribuisce i punteggi sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 5.2 del secondo *"Programma Annuale di Attuazione. 2003"* e dettagliati nel precedente art. 7, definisce la relativa graduatoria di merito e trasmette gli atti al Ministro. La Commissione verificherà, altresì, la coerenza di ciascuna proposta con l'eventuale Piano o Programma regionale di sicurezza stradale che fosse stato adottato dalla Regione.
4) Sarà data priorità alle proposte relative alla creazione, rafforzamento e sviluppo dei centri di monitoraggio, secondo quanto indicato al punto 2.4.1 del secondo Programma di attuazione.
5) Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria e i corrispondenti cofinanziamenti potenziali, definisce l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento, stabilisce la assegnazione dei fondi.

Art. 9 – Ulteriori aspetti

1) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro e i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali il proponente affida la realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.
2) Le eventuali convenzioni tra l'Amministrazione ammessa a cofinanziamento ed imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l'obbligo a conformarsi alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad accettare le forme di controllo che lo stesso riterrà opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.

3) Relativamente agli interventi che presuppongano la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali, la normativa di riferimento è quella contenuta nella legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed in genere tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici.
4) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuta, a mezzo di esame istruttorio, l'ammissibilità delle eventuali variazioni comunicate dall'Amministrazione assegnataria con le modalità di cui all'art. 5 comma 2, lettera e3. In caso di accettazione delle variazioni, questo dovranno essere inserite nel Quadro descrittivo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a unitamente ad una breve relazione tecnica e il Quadro descrittivo così aggiornato dovrà essere comunicato al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade e Autostrade, via Nomentana 2, 00161 Roma**. Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico del Proponente.
5) Qualora l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al finanziamento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fissa un termine entro il quale l'assegnatario del contributo deve eliminare le cause di tali difformità. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine. La revoca del contributo comporta l'obbligo per l'Amministrazione assegnataria di restituire alla Regione gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esistano giustificazione di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.
6) La Documentazione tecnica allegata al presente bando è disponibile presso il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade e Autostrade, via Nomentana 2, 00161 Roma, Piano 6° , stanza 62** ed è consultabile ed acquisibile sul sito Internet: www.infrastrutturetrasporti.it

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Sezione 1

DOMANDA TIPO

A) NEL CASO DI SINGOLA AMMINISTRAZIONE

La Regione/Provincia/il Comune di

[ed eventualmente:]

in partenariato con:

[indicare l'organismo o gli organismi che hanno stabilito una forma di partenariato con il proponente]

in relazione a quanto indicato dal *"Secondo Programma Annuale di Attuazione. 2003"* del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie"*, dichiara di aver preso visione della *"Documentazione tecnica"* che costituisce allegato del *"Bando per la realizzazione degli interventi strategici previsti dal secondo Programma Annuale di Attuazione. 2003"* del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, [SOLO NEL CASO IN CUI LA PROCEDURA PREVEDA LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA ENTE EROGANTE E ENTE PROPONENTE: ivi compreso lo schema di convenzione di cui alla sezione 4^A della suddetta *"Documentazione Tecnica"*] e avanza la proposta di intervento denominata "..........." il cui ambito di applicazione è .... *[indicare la circoscrizione territoriale o la zona o la strada, etc interessata dall'intervento]*

Il proponente dichiara che il costo complessivo dell'intervento o del sistema di interventi, ivi comprese le fasi di studio e progettuali, è pari a € .... e richiede un finanziamento di € ....

A tale fine si allegano i seguenti elaborati, compilati secondo le indicazioni contenute nel bando e nella *"Documentazione tecnica"* e approvati da .... *[indicare il soggetto, ad esempio: Sindaco, Presidente di Provincia, Assessore, Giunta, etc.]*:

a. *"Quadro descrittivo"* dell'intervento (All. A);
b. *"Analisi generale dell'incidentalità"* (All. B);
c. progetto preliminare (o altro livello di progetto) (All. C; se la proposta comprende più interventi descritti attraverso più progetti, questi saranno elencati come allegato C1, C2 ... Cn);
d. nomina del responsabile di procedimento;
e. delibera riguardante l'impegno:
   - a finanziare l'intervento o gli interventi indicati in proposta per la quota di costi non coperta dal finanziamento regionale reso disponibile dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, [*A QUESTO PUNTO VI SONO DUE ALTERNATIVE*:
     I) impegnando a tal fine la somma di € ..... sul capitolo di bilancio ...., E IN QUESTO CASO NON APPARE INDISPENSABILE UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE;
     II) riservando le somme a ciò necessarie non appena ciò sarà possibile E IN QUESTO CASO APPARE OPPORTUNA LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE, DOPO CHE SONO STATE IMPEGNATE LE SOMME;
   - a rispettare i tempi indicati nel quadro descrittivo di cui al precedente punto "a" e ad assicurare il monitoraggio dei risultati dell'intervento (degli interventi) per una durata non inferiore a tre anni dalla data di collaudo degli interventi, nonché a dedicare alla realizzazione dell'intervento o degli interventi indicati nella presente proposta le risorse professionali indicate nel quadro descrittivo di cui al precedente punto "a";
   - a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi.

Il proponente nomina responsabile di procedimento e coordinatore dell'intervento - o del sistema di interventi - indicato nella presente proposta ......*[nome e funzioni e recapito*

della persona incaricata] e si impegna a comunicare tempestivamente al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade e Autostrade, via Nomentana 2, 00161 Roma**, eventuali variazioni della persona che svolge tale funzione.

Data e firma

[dell'assessore competente o del Sindaco o del Presidente della Regione/Provincia; in caso di partenariato saranno apposte anche le firme dei soggetti di partenariato].

B) NEL CASO DI PIÙ AMMINISTRAZIONI

Il raggruppamento costituito da

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

[ed eventualmente:]

in partenariato con:

[indicare l'organismo o gli organismi che hanno stabilito una forma di partenariato con il proponente]

in relazione a quanto indicato dal *"Secondo Programma Annuale di Attuazione. 2003"* del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie"*, dichiara di aver preso visione della *"Documentazione tecnica"* che costituisce allegato del *"Bando per la realizzazione degli interventi strategici previsti dal secondo Programma Annuale di Attuazione. 2003"* del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, [SOLO NEL CASO IN CUI LA PROCEDURA PREVEDA LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA ENTE EROGANTE E ENTE PROPONENTE: ivi compreso lo schema di convenzione di cui alla sezione 4^{A} della suddetta *"Documentazione Tecnica"*] e avanza la proposta di intervento denominata "………." il cui ambito di applicazione è …. …… …. *[indicare la circoscrizione territoriale o la zona o la strada, etc interessata dall'intervento].*

Il proponente dichiara che il costo complessivo dell'intervento o del sistema di interventi, ivi comprese le fasi di studio e progettuali, è pari a € ……… e richiede un finanziamento di € ………….

A tale fine si allegano i seguenti elaborati, compilati secondo le indicazioni contenute nel bando e nella *"Documentazione tecnica"* e approvati da ………. *[indicare il soggetto, ad esempio: Sindaco, Presidente di Provincia, Assessore, Giunta, etc.]*:

a. *"Quadro descrittivo"* dell'intervento (All. A);

b. *"Analisi generale dell'incidentalità"* (All. B);

c. progetto preliminare (o altro livello di progetto) (All. C; se la proposta comprende più interventi descritti attraverso più progetti, questi saranno elencati come allegato C1, C2 … Cn);

d. nomina del responsabile di procedimento;

e. delibera riguardante l'impegno:

- a finanziare l'intervento o gli interventi indicati in proposta per la quota di costi non coperta dal finanziamento regionale reso disponibile dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, [*A QUESTO PUNTO VI SONO DUE ALTERNATIVE*:
  - I) impegnando a tal fine la somma di € ..... sul capitolo di bilancio ...., E IN QUESTO CASO NON APPARE INDISPENSABILE UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE;
  - II) riservando le somme a ciò necessarie non appena ciò sarà possibile E IN QUESTO CASO APPARE OPPORTUNA LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE, DOPO CHE SONO STATE IMPEGNATE LE SOMME;
- a rispettare i tempi indicati nel quadro descrittivo di cui al precedente punto "a" e ad assicurare il monitoraggio dei risultati dell'intervento (degli interventi) per una durata non inferiore a tre anni dalla data di collaudo degli interventi, nonché a dedicare alla realizzazione dell'intervento o degli interventi indicati nella presente proposta le risorse professionali indicate nel quadro descrittivo di cui al precedente punto "a";
- a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi.

Il proponente indica quale Amministrazione capofila alla quale fare riferimento per ogni comunicazione su argomenti inerenti la proposta e la sua attuazione, il .... e indica quale responsabile di procedimento e coordinatore dell'intervento - o del sistema di interventi - indicato nella presente proposta ......*[nome e funzioni e recapito della persona incaricata]* e si impegna a comunicare tempestivamente al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Opere Pubbliche e l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade e Autostrade, via Nomentana 2, 00161 Roma**, eventuali variazioni della persona che svolge tale funzione.

Data e firma/e

[dell'assessore competente o del Sindaco o del Presidente della Regione/Provincia; in caso di partenariato saranno apposte anche le firme dei soggetti di partenariato].

Sezione 2

QUADRO DESCRITTIVO

Il *"Quadro descrittivo"* raccoglie, in termini sintetici, tutte le informazioni più rilevanti della proposta di intervento e della sua attuazione nel tempo ed elenca tutti gli elaborati (tecnici e amministrativi) che fanno parte della proposta di intervento.

Le informazioni riportate nel *"Quadro descrittivo"* consentono la creazione di un archivio base degli interventi per la sicurezza stradale promossi dal Piano Nazionale e dei risultati conseguiti.

Al termine del documento sono riportate le definizioni e le istruzioni per la sua compilazione.

Identificativo della proposta

Denominazione ______________________________ |__/__/__| [1]

Località ______________________________ ([2])

Responsabile di procedimento ([3])

Amministrazione ______________________ Ufficio ______________________

Nome e cognome ______________________

Tel ______________ Fax ______________ e-.mail ______________

A) Attori

1) Soggetto proponente ([4]) ______________________________

____

____

2) Soggetti di partenariato (eventuali) ([5]) ______________________________

____

____

3) Soggetti di accordi non onerosi (eventuali) ([6]) ______________________________

____

____

B) Stato ed evoluzione della sicurezza stradale ([7])

1) Problematiche di riferimento e principali fattori di rischio ______________________________

____

____

____

____

____

____

____

____

[1] Codice di identificazione dell'intervento, formato dall'identità del soggetto capofila [denominazione della Regione, sigla della Provincia (due lettere) e dal codice (numerico) ISTAT del Comune, riportando il numero 00 qualora il soggetto proponente sia una Provincia].

[2] Indicare la località oggetto di intervento o sulla quale si applicano gli effetti dell'intervento. Indicare la regione, la provincia (o le province), il comune (o i comuni) e, se il caso, altri riferimenti puntuali come la strada o la zona urbana, etc.

[3] Se il proponente è un raggruppamento il responsabile del procedimento deve appartenere all'amministrazione capofila.

[4] Se il proponente è un raggruppamento indicare in prima posizione il soggetto capofila e riportare di seguito l'elenco degli altri soggetti. Il soggetto proponente è formato da un raggruppamento quando più di una amministrazione locale o un'amministrazione locale e una regione condividono la definizione della proposta, la sua attuazione e gli oneri che ciò comporta, definendo i reciproci impegni in un atto formale (accordo di programma, intesa, convenzione, etc.).

[5] Sono considerato soggetti di partenariato gli organismi pubblici che **non** hanno competenze istituzionali in materia di sicurezza stradale e gli organismi privati, quando gli o gli altri collaborano con il soggetto proponente alla definizione e alla attuazione della proposta di intervento e concorrono a sosteneme gli oneri.

[6] Soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo partecipano alla realizzazione della proposta senza tuttavia assumere alcun onere apprezzabile.

[7] Le informazioni riportate in questo paragrafo costituiscono una estrema sintesi di quelle riportate nell'allegato **B**, *"Analisi generale dell'incidentalità"*.

2) Riepilogo dei dati sull'incidentalità ([8])

	ANNO 2001	EVOLUZIONE 1997 – 2001		TASSO DI:	ANNO 2001
		IN NUMERO	IN % SUL 1997		
INCIDENTI				- INCIDENTALITÀ	
MORTI				- MORTALITÀ	
FERITI				- FERIMENTO	

C) Obiettivi, contenuti e risultati attesi

1) Obiettivi

2) Riferimenti ai campi di intervento previsti nel Programma Annuale di Attuazione 2002 *(barrare una o più caselle a seconda del tipo di intervento proposto)*

3.1	Messa in sicurezza strade extraurbane a massimo rischio		3.8	Uso del trasporto collettivo per migliorare la sicurezza stradale	
3.2	Messa in sicurezza zone urbane a massimo rischio		3.9	Accordi con società di assicurazioni per premiare i comportamenti sicuri	
3.3	Manutenzione programmata della rete extraurbana		3.10	Centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione	
3.4	Moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze		3.11	Uffici di polizia locale dedicati in modo esclusivo alla sicurezza stradale	
3.5	Informazione e sensibilizzazione		3.12	Interventi integrati	
3.6	Educazione alla sicurezza stradale		3.13	Piani e/o programmi integrati	
3.7	Messa in sicurezza dei tragitti casa-lavoro		3.14	Intese, convenzioni tipo e accordi	

3) Descrizione sintetica delle azioni

[8] Qualora non fossero disponibili i dati al 2001 riportare quelli al 2000 e indicare l'evoluzione nel periodo 1996-2000. Per tasso di mortalità, ferimento e incidentalità si intende il numero di morti, feriti e incidenti per 100.000 abitanti. Qualora si disponga di dati relativi al traffico si chiede anche di indicare la quota di morti, feriti e incidenti ogni milione di Pkm e Tkm, riportando i dati in un allegato.

4) Durata complessiva dell'intervento (o degli interventi) proposti (in mesi) _____

5) Collegamento a Piani e Programmi (elencare eventuali strumenti di pianificazione e programmazione che costituiscono riferimento diretto per gli interventi proposti)

6) Coordinamento/integrazione con altre iniziative (indicare gli eventuali altri interventi con i quali si coordinano gli interventi proposti)

7) Risultati attesi (sia in termini generali, sia in termini di miglioramento delle capacità di governo della sicurezza stradale, sia in termini di riduzione delle vittime)

D) Profili tecnico-amministrativi

1) Livello di progettazione (circolare il numero appropriato) ([9])

Per quanto riguarda le opere		*Per quanto riguarda altre misure*	
Preliminare	1	Generale o di massima	4
Definitivo	2		
Esecutivo	3	Operativo	5

[9] Il livello di progettazione per le opere è definito dalla legge 109/94 e successive modifiche. Per tutte le altre misure si considera generale o di massima la progettazione che indichi gli obiettivi, i caratteri generali dell'intervento, le risorse da impegnare, l'ordine di grandezza dei costi e dei tempi ma che necessita di ulteriori approfondimenti per poter realizzare con certezza l'intervento stesso.

2) Disponibilità di tutti gli atti preliminari e propedeutici (elencare tutti gli eventuali atti necessari/propedeutici e indicare quali sono già stati acquisiti) ([10])
   2.1 ______________________________ acquisito: SI___/ NO___
   2.2 ______________________________ acquisito: SI___/ NO___
   2.3 ______________________________ acquisito: SI___/ NO___
   2.4 ______________________________ acquisito: SI___/ NO___

3) Disponibilità dei fattori necessari per l'avvio degli interventi ([11])
   3.1 ______________________________ disponibile: SI___/ NO___
   3.2 ______________________________ disponibile: SI___/ NO___
   3.3 ______________________________ disponibile: SI___/ NO___
   3.4 ______________________________ disponibile: SI___/ NO___

4) Atti di impegno (barrare la casella relativa e, in caso affermativo indicare con quale numero è stata allegata copia dell'impegno) ([12])

4.1	Impegno a inserire l'opera nel programma e a finanziare la quota a carico dell'Amministrazione, all'approvazione del progetto([13])	No	Si	All.:
4.2	Impegno della spesa per il progetto coerente con il PNSS e impegno a modificare il bilancio in caso di assegnazione di cofinanziamento([14])	No	Si	All.:
4.3	Impegno di bilancio per la quota di costi non finanziati dal PNSS	No	Si	All.:
4.4	Approvazione della proposta (e di tutti gli interventi che la costituiscono)	No	Si	All.:
4.5	Sottoscrizione dell'accordo tra i soggetti proponenti	No	Si	All.:
4.6	Sottoscrizione dell'accordo di partenariato tra tutte le parti interessate	No	Si	All.:
4.7	Sottoscrizione degli accordi non onerosi tra tutte le parti interessate	No	Si	All.:
4.8	. . . .	No	Si	All.:
4.9	. . . .	No	Si	All.:

---

[10] Ad esempio, nel caso di realizzazione di opere edilizie, potrebbe essere necessario l'atto per l'esproprio del suolo, nel caso di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole è necessario un accordo con il responsabile dell'istituto scolastico, etc. Si dovranno dunque elencare tutti gli atti, gli accordi, i nulla–osta indispensabili per realizzare gli interventi e indicare quali sono già stati acquisiti dal proponente. Si noti che la compilazione di questo quadro comporta lo svolgimento di una accurata ricognizione sul complesso degli atti che il proponente dovrà realizzare per poter avviare concretamente gli interventi proposti.

[11] Elencare tutti i fattori che dovranno essere impegnati per la realizzazione dell'intervento e specificare per ciascuno di questi se allo stato attuale se ne ha già la piena disponibilità. Naturalmente non sono da indicare i fattori e le condizioni che devono essere *"prodotti"* attraverso l'intervento proposto. Ad esempio, sempre nel caso di realizzazione di opere edilizie potrebbe essere necessaria la piena disponibilità del suolo, nel caso della realizzazione di un centro di monitoraggio potrebbe essere necessaria la disponibilità di uno o più ambienti, di macchine, di strumenti software e di personale. Ovviamente se, nell'esempio appena citato, le macchine, il software e il personale debbono essere acquistate (macchine e software) o formate (personale) nell'ambito degli interventi previsti dalla proposta, non costituiranno un *"fattore"* dell'intervento ma un risultato dell'intervento stesso e dunque non saranno (non dovranno essere) disponibili per l'intervento ma saranno prodotti dall'intervento.

[12] Gli atti amministrativi indicati di seguito sono del tutto esemplificativi. Sarà la Regione a definire questo aspetto, anche in relazione al tipo di procedura (competitiva o concertativa) adottata.

[13] Per investimenti che riguardano un unico intervento.

[14] Per investimenti che riguardano un programma di interventi (o, comunque, interventi multipli) che può essere attuato per fasi, anche in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie.

5) Descrizione degli accordi ([15])

5.1 Soggetto/i ______________________________

Accordo: non oneroso___/ oneroso___, in questo caso indicare l'onere € ________

Finalità ______________________________

____

Contenuti ______________________________

____

5.2 Soggetto/i ______________________________

Accordo: non oneroso___/ oneroso___, in questo caso indicare l'onere € ________

Finalità ______________________________

____

Contenuti ______________________________

____

E) Risorse impegnate per la realizzazione degli interventi

1) Costi dell'intervento (in Euro)

VOCE	VALORE IN €	% SU TOT
Costi complessivi		
Quota richiesta di cofinanziamento a carico del PNSS		
Quota complessiva a carico del proponente		
Indicare se la quota a carico del proponente è finanziata anche attraverso accordi di partenariato e in caso affermativo indicare la quota di finanziamento da partenariato e quella a carico del proponente sul costo totale dell'intervento.		NO ___ SI ___
	VALORE IN €	% SU TOT
Finanziamento assicurato dagli accordi di partenariato		
Finanziamento a carico del soggetto proponente		

2) Personale dedicato alla proposta di intervento (suddiviso per livelli e profili)

Settore	Livello			Totale
	Laureati	Diplomati	Altri	
Tecnici				
Amministrativi				
Totale				

3) Collaborazioni esterne

No___/ Si___, in caso di risposta affermativa indicare, per ciascuna collaborazione, la denominazione del soggetto e il tipo di contributo fornito

3.1 Denominazione ______________________________

Tipo di prestazione ______________________________

3.2 Denominazione ______________________________

Tipo di prestazione ______________________________

F) Strutture tecniche e di monitoraggio

1) L'Amministrazione che presenta la proposta (o tra il raggruppamento di Amministrazioni che presentano la proposta) è attiva una **struttura tecnica dedicata alla sicurezza stradale**:

1.1) SI.. ☐

1.2) NO ed è tra gli interventi previsti dalla presente proposta ...... ☐

1.3) NO e sarà costituita successivamente................................ ☐

Se la struttura tecnica è operativa o sarà realizzata nell'ambito della proposta, indicare:

[15] Elencare gli eventuali accordi con la Regione, con Province e Comuni o con altri soggetti pubblici o privati che non siano già compresi negli accordi che hanno dato luogo al raggruppamento dei soggetti proponenti. Per ciascun accordo indicare il soggetto (o i soggetti), il fine e il contenuto.

1.4) Collocazione ([16]), Assessorato: ______________________
Dipartimento: ______________________

1.5) Personale della struttura:

Settore	Livello			Totale
	Laureati	Diplomati	Altro	
Tecnici				
Amministrativi				
Totale				

2) Nell'Amministrazione che presenta la proposta (o tra il raggruppamento di Amministrazioni che presentano la proposta) il monitoraggio della sicurezza stradale:

2.1) è realizzato da una struttura appositamente costituita ………………… ☐
2.2) è realizzato dalla struttura tecnica di cui al punto precedente ………… ☐
2.3) sarà svolto da una struttura da realizzare tramite la presente proposta ☐
2.4) sarà svolto da apposito personale …………………………………………… ☐
2.5) sarà affidato a struttura esterna ……………………………………………… ☐

Se il monitoraggio viene svolto all'interno della/e Amministrazione/i indicare:

2.6) Collocazione ([17]), Assessorato: ______________________
Dipartimento: ______________________

2.7) Personale del centro di monitoraggio (o dedicato al monitoraggio):

Settore	Livello			Totale
	Laureati	Diplomati	Altro	
Tecnici				
Amministrativi				
Totale				

G) Fasi e tempi previsti dal programma di attività ([18])
Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell'intervento

	Durata dall'inizio (in giorni)	*Data*
Per quanto riguarda le opere		
Approvazione Progetto Preliminare		
Redazione Progetto Definitivo		
Approvazione Progetto Definitivo		
Redazione Progetto Esecutivo		
Inizio lavori		
Fase 1 Quota %____		
Fase 2 Quota %____		
Fase 3 Quota %____		
Fase …… Quota %____		
Fine lavori		
Per quanto riguarda altre misure		
Redazione Progetto Operativo		
Inizio lavori		
Fase 1 Quota %____		
Fase 2 Quota %____		
Fase 3 Quota %____		
Fase …… Quota %____		
Fine lavori		

[16] Indicare l'Assessorato e l'Ufficio o il Dipartimento presso il quale è inquadrata la struttura tecnica

[17] Indicare l'Assessorato e l'Ufficio o il Dipartimento presso il quale è inquadrato il centro di monitoraggio

[18] Questo quadro dovrà essere compilato sulla base delle previsioni di avanzamento dello stato dei lavori.

H) Elenco dei materiali documentari

DOCUMENTI ED ELABORATI CHE COSTITUISCONO LA PRESENTE PROPOSTA

Num	Tipo di elaborato/documento	Allegato:
1	Domanda	
2	Quadro descrittivo (il presente)	A
3	Analisi generale dell'incidentalità	B
4	Progetto/i degli interventi previsti	C / C1; C2; ...
5	Atti di impegno (elencarli tutti secondo quanto indicato nel precedente punto "D4")	D1; D2; ...; Dn
6	Accordi (elencarli tutti secondo quanto indicato nel precedente punto "D4")	E1; E2; ...; En
7	Eventuali ulteriori documenti	F1; F2; ..; Fn
...	....	
n		

Data ___ / ___ / ___ Firma del Responsabile del Procedimento

____

MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO (19)

I) Calendario [20]

1) Inizio lavori . . . . Data ____/____/____
2) Fase 1 Quota ____% Data ____/____/____
3) Fase 2 Quota ____% Data ____/____/____
4) Fase 3 Quota ____% Data ____/____/____
5) Fine lavori . . . . Data ____/____/____

J) Eventuali variazioni apportate al progetto originario

1) Motivi che hanno determinato l'esigenza di variazione del progetto originario: ______
____
____
____
____

2) Tipo di variazione: ____________________________________
____
____
____
____

3) La variazione ha determinato una variazione dei costi:
3.1) no ___
3.2) si, in diminuzione ___ , specificare di quanto: € ________ ;
3.3) si, in aumento ___ , specificare di quanto: € ________ .

K) Valutazioni

1) Eventuali problematiche rilevate durante l'attuazione ______________________________
____
____
____

2) Eventuali provvedimenti adottati per superare le problematiche______________________________
____
____
____

3) Presentazione dei risultati nell'ambito delle attività di informazione/promozione promosse e coordinate dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale:
no ___ /
si ___: data ___/___/___; rapporto allegato.

4) Valutazione sui risultati a 1 anno: redigere un breve rapporto.

5) Valutazione sui risultati a 2 anni: redigere un breve rapporto.

6) Valutazione sui risultati a 3 anni: redigere un breve rapporto.

---

[19] Questa parte della scheda deve essere compilata ed inviata solo dopo la realizzazione dell'intervento, perché è relativa al monitoraggio delle fasi attuative.

[20] Questo quadro dovrà essere compilato sulla base dell'effettivo avanzamento dello stato dei lavori.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

NB. Qualora lo spazio riservato per le indicazioni risultasse insufficiente allegare una nota con un richiamo al quadro che integra.
Ad esempio, se l'elenco delle Amministrazioni locali che costituiscono il soggetto proponente non entra nelle righe del modulo, compilare una nota con il riferimento "B1) Soggetto proponente". Allo stesso modo - qualora ve ne sia la necessità - è possibile ampliare o dettagliare qualsiasi informazione del Quadro descrittivo.

Sezione 3

ANALISI GENERALE DELL'INCIDENTALITÀ

Di seguito si riporta un indice orientativo dei contenuti della *"Analisi generale dell'incidentalità"*, i cui risultati costituiscono base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei contenuti dell'intervento - o degli interventi – riguardante il *"Programma Annuale di Attuazione 2003"* del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie"*.

Le dimensioni e la complessità/articolazione dell'elaborato dipenderanno dalla complessità e dalla rilevanza della situazione alla quale è riferita la proposta di intervento.

A. STATO ED EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE

1. ASPETTI GENERALI

Brevi cenni sulle caratteristiche generali del territorio ove si inserisce la proposta di intervento per quanto riguarda:

a) la popolazione residente e la sua evoluzione nell'ultimo quinquennio;
b) la struttura socio-economica, evidenziando in particolare l'eventuale presenza di oscillazioni stagionali di popolazione e traffico dovute al turismo;
c) l'organizzazione territoriale;
d) la mobilità (indicando, se noti, i flussi di traffico);
e) il sistema delle infrastrutture viarie (indicando l'estesa stradale).

2. INCIDENTALITÀ: DATI QUANTITATIVI

Saranno da utilizzare i dati di livello regionale, provinciale o comunale a seconda della scala della proposta. Nel caso di intervento puntuale, riportare anche, qualora disponibili, i dati quantitativi specifici dell'area oggetto dell'intervento o delle aree oggetto degli interventi.

2.1 Stato dell'incidentalità al ... [anno più recente]

Dati quantitativi sul numero di incidenti, morti e feriti e sul tasso di mortalità (morti/popolazionex100.000) e di ferimento (feriti/ popolazionex100.000).

2.2 Evoluzione nell'ultimo decennio o quinquennio

Evoluzione del numero di incidenti, morti e feriti nel periodo ……… e dei tassi di mortalità e di ferimento.

2.3 Disaggregazioni territoriali significative (eventuale)

Eventuale disaggregazione territoriale dei dati sull'incidentalità, con particolare riferimento agli ambiti specifici di applicazione degli interventi.

2.4 Aspetti particolari (eventuale)

Descrizione di eventuali aspetti particolari e specifici, di interesse ai fini della proposta di intervento.

3. INCIDENTALITÀ: ELEMENTI QUALITATIVI

Elementi qualitativi utili per analizzare lo stato e l'evoluzione dell'incidentalità, con particolare riferimento all'individuazione delle zone e delle componenti di traffico a rischio.

B. FATTORI DI RISCHIO E POSSIBILI LINEE DI SUPERAMENTO

4. INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Analisi degli elementi quantitativi e qualitativi al fine di costruire un quadro generale della sicurezza stradale e della sua evoluzione e, soprattutto, al fine di individuare i più rilevanti fattori di rischio.

5. POSSIBILI LINEE DI CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO

In relazione ai risultati di cui al punto precedente si cercherà di individuare le principali linee di intervento che potrebbero contrastare efficacemente i fattori di rischio (e in prospettiva eliminarli del tutto), avendo cura di evidenziare in che modo la proposta di intervento concorre alla realizzazione di tali linee di intervento.

C. PROPOSTA E SUE MOTIVAZIONI

6. BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEI MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALLA SUA SCELTA

Breve descrizione della proposta di intervento (in coerenza con quanto indicato nel *"Quadro descrittivo"*) con particolare riferimento alla collocazione della proposta rispetto allo stato della sicurezza stradale (vedi sopra la sezione A), ai principali fattori di rischio (vedi sopra la sezione B), agli interventi in materia di sicurezza stradale adottati nel precedente periodo (vedi la successiva sezione D).

D. CONTESTO TECNICO E INTERVENTI NEL PRECEDENTE TRIENNIO

7. STRUTTURE TECNICHE

Breve descrizione delle strutture tecniche che si occupano di mobilità, rete viaria e sicurezza stradale, indicandone l'organico e le competenze.

8. STATO DELLE CONOSCENZE SULLA SICUREZZA STRADALE

Indicare se l'Amministrazione dispone di studi sul traffico e sulla sicurezza stradale e, in caso affermativo, descriverne brevemente i contenuti e l'uso che ne è stato fatto.

9. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE

Indicare se l'Amministrazione ha predisposto Piani o Programmi riguardanti il sistema della mobilità su strada e/o la sicurezza stradale. In caso affermativo fornire una breve descrizione.

10. INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE

Indicare se nell'ultimo triennio sono stati realizzati interventi nel campo della sicurezza stradale e in caso affermativo descrivere brevemente le iniziative e i risultati in termini di evoluzione della sicurezza stradale.

Sezione 4

CONVENZIONE TIPO

TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

L'AMMINISTRAZIONE (O RAGGRUPPAMENTO DI AMMINISTRAZIONI) PROPONENTE

L'anno duemilatre, il giorno ... del mese di ...., in .... nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

TRA

il Ministero (C.F. ....) da qui in avanti denominata *"Amministrazione erogante"*, in persona del ...., come da D. del ... n° ..., registrato alla ..... il ..... registro .... foglio ..... nonché degli articoli 3, 6, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

E

La Regione / la Provincia di / il Comune di .... (C.F. ....), d'ora in poi denominato *"Amministrazione proponente"*, in persona del .... il quale interviene al presente atto in forza della delibera di Giunta del .... in data .... n° .... (all. ...),

[nel caso di più Amministrazioni che presentano congiuntamente una stessa proposta, elencare tutte le Amministrazioni e completare con:]

... che hanno congiuntamente predisposto la proposta di intervento denominata ...., sulla base di ......[Accordo di Programma, Convenzione, Intesa, etc.] sottoscritto in data .... (all. ...)

[in caso di partenariato con organismi pubblici o privati lo strumento di accordo indicherà esplicitamente anche tali soggetti e il ruolo da questi svolto]

PREMESSO

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002 ha approvato il *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie"* e con delibera n. .... del 7 novembre 2003 il *"Secondo Programma Annuale di Attuazione 2003"*;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con D.D. .... ha impegnato i fondi necessari per l'attivazione dei suddetti interventi;
- che il Presidente della Regione/Provincia di / il Sindaco del Comune di ..., con nota del ... prot. n°..., ha presentato la proposta denominata [denominazione indicata al primo paragrafo della domanda di finanziamento];

[oppure]

- che con [convenzione o accordo di programma del .... (registrato in caso di partecipazione dei privati) ... elencare tutte le Amministrazioni componenti e gli enti pubblici e privati] si sono riunite in .... ed hanno presentato, con nota del ... prot. n°..., la proposta di intervento denominata [denominazione indicata al primo paragrafo della domanda di finanziamento];
- che la commissione di cui all'art. 8 del Bando per la realizzazione degli interventi strategici previsti dal *"Secondo Programma Annuale di Attuazione. 2003"* del *"Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie"*, istituita con ... in data .... ha valutato le proposte pervenute, formulando la graduatoria delle richieste, nella quale la domanda medesima risulta collocata al .... posto, con .... punti;
- che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto numero ...., del .... ha approvato la graduatoria e definito l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento;
- che tra le proposte di intervento ammesse al cofinanziamento figura al .... posto quella denominata [denominazione indicata al primo paragrafo della domanda di finanziamento], presentata da la Regione / la Provincia / il Comune di .... // il raggruppamento costituito da...................., che prevede un cofinanziamento di Euro .... a valere sui fondi del capitolo .... destinati al finanziamento delle sopradette proposte di intervento.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, relativamente agli interventi che presuppongono la realizzazione di opere, fanno riferimento alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché alle norme del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 che, sebbene non allegate, formano parte integrante e sostanziale del presento atto, ed in genere a tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici.
2. Le premesse, l'accordo di programma o la convenzione (all. ......), il progetto preliminare (all. ......) e la scheda descrittiva della proposta di intervento (all. ....), fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2. Denominazione e contenuti della proposta di intervento

L'Amministrazione erogante affida all'Amministrazione proponente, l'attuazione della proposta denominata [... denominazione indicata al punto A del Quadro descrittivo].

Articolo 3. Onere complessivo e cofinanziamento

1. L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento è stato, dal l'Amministrazione proponente, determinato in Euro ....
2. L'importo complessivo del cofinanziamento a carico dell'Amministrazione erogante è determinato, sulla base di quanto indicato dal contraente e in relazione ai massimali stabiliti all'articolo 6, comma 3, del Bando in Euro ....
3. [In caso di partenariato con organismi pubblici o privati indicare anche i termini della partecipazione agli oneri dei soggetti di partenariato].
   L'importo a carico dei soggetti di partenariato è pari a Euro .... [in caso di più soggetti indicare anche la ripartizione degli oneri] e risulta così ripartito
   a. Euro .... a carico di ....;
   b. Euro .... a carico di ....

Articolo 4. Verifiche e monitoraggio

1. Nell'attuazione della presente convenzione l'Amministrazione erogante provvede:
   A) alla verifica della conformità amministrativa rispetto agli elaborati tecnici che corredano la domanda di partecipazione al bando;
   B) all'approvazione del programma operativo delle attività da realizzare nell'ambito della proposta di intervento (comma 7, art. 5, del Bando).
2. L'Amministrazione erogante provvede altresì a svolgere un'azione di assistenza e di monitoraggio all'attuazione della proposta e a tale fine, entro trenta giorni dall'esecutività della presente convenzione, nomina il responsabile del procedimento e definisce un'apposita struttura di assistenza e monitoraggio.
3. In relazione all'azione d'assistenza e monitoraggio di cui al comma precedente, l'Amministrazione proponente provvederà a rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio, a consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento, a rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra.

Articolo 5. Erogazioni del cofinanziamento

Il cofinanziamento relativo alla proposta di intervento di cui al precedente art. 2 viene erogato con le seguenti modalità:

- 20% dell'importo complessivo del cofinanziamento pari a Euro ... dopo l'avvenuta approvazione del programma operativo delle attività da realizzare nell'ambito della proposta di intervento, secondo quanto indicato dal comma 7° dell'articolo 5 del Bando;
- fino alla concorrenza dell'ulteriore 70% dell'importo complessivo del cofinanziamento, pari a Euro ... con rate di acconto d'importo non inferiori a € 100.000), sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, tranne l'ultima, certificati dal Direttore dei lavori per quanto riguarda le attività costituite da realizzazione di opere e dal responsabile di procedimento per tutte le altre attività e confermati dall'Amministrazione proponente;
- 10% a saldo, pari a Euro ... all'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 6. Diffusione dei risultati

1. I diritti di paternità intellettuale e di esclusiva, salvo casi particolari e specifici, sono posti congiuntamente in capo all'Amministrazione erogante e all'Amministrazione proponente e il loro sfruttamento dovrà svolgersi in modo concordato.
2. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della sperimentazione realizzata attraverso le proposte di intervento, l'Amministrazione erogante provvede:
   a) alla pubblicazione dei risultati più significativi conseguiti tramite gli interventi posti in essere;
   b) all'organizzazione di conferenze, seminari e analoghe iniziative alla cui realizzazione partecipa l'Amministrazione proponente mettendo a disposizione materiali e risultati della proposta di intervento.
3. L'Amministrazione proponente collaborerà alla pubblicizzazione e diffusione dei risultati mettendo a disposizione materiali e documenti riguardanti i risultati conseguiti tramite gli interventi e gli effetti diretti e indiretti da questi determinati sul versante della sicurezza stradale.

Articolo 7. Variazioni

1. Fatti e circostanze noti all'Amministrazione proponente, atti a determinare condizioni per variazioni della proposta dovranno essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, dall'Amministrazione proponente all'Amministrazione erogante.
2. L'Amministrazione erogante, valutata l'ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame istruttorio, adotterà il provvedimento di variante comunicandolo a mezzo di raccomandata all'Amministrazione proponente.
3. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti ad esclusivo carico e cura dell'Amministrazione proponente.
4. Relativamente agli interventi costituiti da realizzazione di opere edilizie, eventuali varianti in corso d'opera relative alla realizzazione delle opere di cui al comma 2 dell'art. 3 della presente convenzione saranno regolate ai sensi dell'art. 25 della Legge 109/94.

Articolo 8. Collaudo delle eventuali opere

1. Per le attività della proposta di intervento che comportano la realizzazione di opere, sarà nominata dall'Amministrazione proponente, entro un mese dall'inizio dei lavori, da uno a tre collaudatori in corso d'opera, in relazione alle dimensioni ed alla natura dell'intervento. In caso di nomina di una Commissione di collaudo questa è coadiuvata da un segretario.
2. Il collaudo finale delle opere verrà effettuato entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.
3. Tutti gli oneri relativi alle operazione di collaudo, sia in corso d'opera che finale, sono a totale carico dell'Amministrazione proponente.

Articolo 9. Termini per la risoluzione della convenzione

1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, l'Amministrazione proponente ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di lettera raccomandata, sarà fissato dall'Amministrazione erogante.
2. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione erogante si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di lettera raccomandata.
3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso all'Amministrazione proponente, la presente convenzione è risolta di diritto.
4. La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per l'Amministrazione proponente di restituire all'Amministrazione erogante gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.

Articolo 10. Rapporto tra il contraente e terzi

1. Qualora nell'esecuzione delle azioni comprese nella proposta di intervento l'Amministrazione proponente si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi l'Amministrazione non assume rapporti diretti.
2. Le eventuali, particolari convenzioni tra l'Amministrazione proponente e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche dell'Amministrazione erogante e di accettare forme di controllo che l'Amministrazione erogante riterrà opportuno effettuare ai fini del migliore esito degli interventi.
3. L'Amministrazione proponente esonera e tiene indenne l'Amministrazione erogante da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente convenzione.

Articolo 11. Controversie

1. Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione, potranno essere demandate alla decisione di un collegio arbitrale costituito in conformità del disposto dell'art. 10 della legge 18 novembre 1998, n. 415.

Articolo 12. Registrazione ed esecutività della convenzione

1. La presente convenzione è redatta in ... esemplari dei quali ... in bollo.
2. Le spese di registrazione, ai fini fiscali, di tutti gli atti contrattuali sono a completo carico e cura dell'Amministrazione proponente.
3. La presente convenzione diviene esecutiva dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del relativo decreto di approvazione da parte ....

Località, li ... ...

L'AMMINISTRAZIONE EROGANTE

....

L'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

....

03A12383

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 ottobre 2003.

Ridefinizione dei posti riservati agli studenti stranieri per il corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1 - anno accademico 2003/2004. Università degli studi di Udine.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003 ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, indicato per il corso di laurea in infermieristica;

Vista la nota in data 19 settembre 2003 con la quale l'Università degli studi di Udine richiede l'ampliamento di venti posti per il citato corso di laurea in ragione delle aumentate esigenze rappresentate dal Servizio sanitario della regione veneta;

Vista la tabella relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie presentata dal Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2003, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, è rideterminato per il corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1 da 12.377 a 12.397.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è apportata la seguente modifica: Università di Udine - corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/ 1: da centoquaranta a centosessanta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2003

Il Ministro: MORATTI

03A12339

DECRETO 7 novembre 2003.

Ridefinizione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in fisioterapia, presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003 ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, indicato per il corso di laurea in fisioterapia afferente alla classe SNT/2;

Vista la nota in data 10 ottobre 2003 con la quale l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» richiede l'ampliamento di cinque posti per il citato corso di laurea della facoltà di medicina e chirurgia in ragione delle aumentate disponibilità di posti a seguito di lavori di ristrutturazione presso l'IDI;

Vista la tabella relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie presentata dal Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2003, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comu-

nitari residenti all'estero, è rideterminato per il seguente corso di laurea: fisioterapia, afferente alla classe SNT/2: da 2.445 a 2.450.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è apportata la seguente modifica: Università degli studi di Roma «Tor Vergata» - corso di laurea in fisioterapia, afferente alla classe SNT/2: da centoquindici a centoventi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Ministro: MORATTI

03A12340

DECRETO 7 novembre 2003.

Interpretazione del decreto 24 marzo 2003 relativo alla definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2003-2004;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ed, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» ed, in particolare, l'art. 5;

Ritenuta la necessità di chiarire quali titoli siano valutabili ai fini dell'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Decreta:

Art. 1.

La locuzione «voto di laurea» di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)* del decreto ministeriale 24 marzo 2003 citato in premesse, va riferita ai corsi di laurea conseguiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed ai corsi di laurea specialistica, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Roma, 7 novembre 2003

Il Ministro: MORATTI

03A12341

ORDINANZA 4 agosto 2003.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2003/2004. (Ordinanza n. 67).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, rimane assegnata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza relativa:

alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale.

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti suddetti per l'anno scolastico 2003/2004;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 15 luglio 2003;

Ordina:

Art. 1.

Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2003/2004 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 16 giugno 2004.

Art. 2.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

Art. 3.

In via eccezionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare i responsabili degli uffici scolastici regionali ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale di lavoratori, specie se in situazione di mobilità.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2003

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 391

03A12223

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 6873 del 1° ottobre 2003 con la quale la procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 10 ottobre 2003;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza, prot. n. 1409 del 30 settembre 2003 che ha comunicato la chiusura al pubblico per l'effettuazione di attività di natura tecnica hardware e software per ottimizzare la procedura di gestione delle operazioni di sportello telematico cooperante;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza è accertato per il giorno 10 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 16 ottobre 2003

Il direttore regionale: CARLETTA

03A11810

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Crotone dalle ore 11,30 del giorno 15 ottobre 2003.

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'incessante pioggia che ha provocato un costante innalzamento dell'Esaro, fiume soggetto ad esondazione, sul quale argine è ubicato l'ufficio locale di Crotone, lo stesso è rimasto chiuso dalle ore 11,30 del giorno 15 ottobre 2003, per garantire l'incolumità dei dipendenti.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 27 ottobre 2003

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

03A12217

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2003.

Determinazione per l'anno 2004 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2222).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *g)*, e l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, n. 355, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2000, n. 2, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2000 e sono state apportate modifiche al prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2133 del 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2002, n. 288, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2003;

Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 15 gennaio 2003 sulla intermediazione assicurativa;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2004;

Considerato che la citata direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 prevede nuovi importi minimi di copertura dell'assicurazione per la responsabilità professionale degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Ritenuta la necessità di un adeguamento degli importi minimi di copertura della predetta polizza in previsione di quanto stabilito dalla citata direttiva 2002/92/CE;

Dispone:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g)*, e all'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 2004 nelle seguenti misure:

per ciascun sinistro: euro 1.000.000,00;

globalmente per tutti i sinistri:

euro 1.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad euro 1.600.000,00;

euro 2.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad euro 1.600.000,00;

euro 3.000.000,00 per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di euro 25.800,00.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il presidente: GIANNINI

ALLEGATO

Compagnia di assicurazione ....

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La compagnia in epigrafe, anche per conto delle altre imprese di cui al riparto di coassicurazione, certifica di avere assicurato

(da compilare solo il punto che interessa)

1) Sig. .... (I sezione)

2) Soc. .... (II sezione)

3) Sig. .... nella qualità di .... per la responsabilità civile di cui agli articoli 4-G e 5-F della legge 28 novembre 1984, n. 792, con decorrenza .... e scadenza al 31 dicembre ....

La polizza è stata stipulata per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro e non inferiore ad € .... globalmente per tutti i sinistri e prevede una franchigia non superiore a € ....

Oggetto della garanzia

Le compagnie si obbligano, in coassicurazione, a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di negligenza, imprudenza o imperizia, anche gravi, commesse nell'esercizio dell'attività di mediatore di assicurazione e/o riassicurazione quale definita e regolamentata dalla legge 28 novembre 1984, n. 792.

La garanzia è operante anche quando i comportamenti suddetti siano stati posti in essere da persone delle quali l'assicurato sia tenuto a rispondere.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni determinati da fatto doloso delle persone che operano alle sue dirette dipendenze con rapporto di lavoro subordinato.

Clausola di disdetta

Si attesta che la polizza a fronte della quale è emesso il presente certificato contiene una espressa pattuizione per cui qualunque disdetta intimata dalle parti, sia quella ordinaria sia quella a seguito di sinistro, deve essere inviata in copia all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - Servizio Albi e Sanzioni, a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di non meno di trenta giorni.

Cessazione della garanzia per cessazione dell'incarico nell'ambito della società di appartenenza

Qualora il presente certificato sia stato emesso nell'interesse di un iscritto alla I sezione dell'albo che abbia funzione di legale rappresentante, amministratore, dirigente o socio operativo di una società iscritta alla sezione II, la garanzia vale per la responsabilità derivante dall'esercizio delle rispettive funzioni. In caso di cessazione di tali funzioni la copertura assicurativa cesserà non prima di trenta giorni dalla cessazione stessa.

Riparto di coassicurazione

Compagnia A - Delegataria ....%

Compagnia B - Condeleg. ....%

Compagnia C - Coassicur. ....%

Compagnia D - Coassicur. ....%

Compagnia E - Coassicur. ....%

Dichiarazione di avvenuto pagamento

Si dichiara che il premio per il periodo .... è stato regolarmente corrisposto.

Firma ....

03A12435

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2003.

Determinazione per l'anno 2004 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 2223).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1999, con il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione e al funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1950 dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2001, recante modifica delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2134 del 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 2003;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 2004;

Considerato che non vi sono elementi che giustifichino l'aumento, per l'anno 2004, della misura del predetto contributo già fissata per l'anno 2003 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2134 del 4 dicembre 2002;

Dispone:

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2004, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2003.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A12436

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2003.

Problematiche relative ai consorzi stabili (art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni). (Determinazione n. 18/2003).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Sono pervenute a questa Autorità, molteplici richieste di chiarimenti in ordine al complesso tema dei consorzi stabili, come di seguito rappresentate:

1) una prima problematica è afferente alla durata quinquennale del vincolo consortile, disposta dall'art. 12 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, in ordine alla quale è stato chiesto se il vincolo quinquennale non comporti il divieto di recesso del consorziato dal consorzio stabile, prima dello scadere di detto periodo; al riguardo è stato osservato, infatti, che appare difficile sostenere che il recesso di un socio o la sua esclusione per cause previste dallo statuto prima del quinquennio, possano determinare la «non attestabilità del consorzio», atteso che l'indagine della SOA investirebbe fatti meramente privatistici, quali l'esistenza o meno di controversie attuali o potenziali tra consorzio e consorziati;

2) in ordine all'attestazione dei consorzi stabili, fondata sul sistema della «media ponderale della durata delle attestazioni dei consorziati», indicato dall'Autorità con comunicato SOA n. 9/2001, antecedente alle modifiche introdotte nella legge n. 109/1994 e successive modificazioni dalla legge n. 166/2002, è stato osservato che tale orientamento, appare macchinoso, presupponendo che la durata dell'attestazione del consorzio stesso, debba essere rideterminata ogni qualvolta venga modificata la compagine consortile. Problematica, questa, che risulta ulteriormente complicata dal nuovo regime della durata dell'attestazione e dell'obbligo di revisione triennale: in un regime «ponderale» entrambe le nuove soglie, triennale e quinquennale, risulterebbero variabili; a ridosso di tali scadenze l'ingresso di un nuovo socio con lunga durata residua dell'attestazione comporterebbe lo slittamento dell'obbligo di revisione e del rinnovo dell'attestazione, mentre l'ingresso di un socio la cui attestazione stia per scadere, determinerebbe una ulteriore anticipazione degli stessi adempimenti;

3) altra problematica riguarda il consorzio stabile, in possesso di iscrizioni in categorie impiantistiche, che possa ritenersi abilitato, ex art. 2 della legge n. 46/1990, a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 della legge stessa; al riguardo è stato chiesto se sia sufficiente l'abilitazione da parte di uno dei consorziati ovvero se tale abilitazione debba essere posseduta da un preposto al consorzio (quale il direttore tecnico);

4) è stato inoltre chiesto, in ordine ai soggetti legittimati a costituire o partecipare ad un consorzio stabile, se sia possibile per un consorzio di imprese artigiane nonché per i consorzi di cooperative partecipare al consorzio *de quo*;

5) diversi quesiti riguardano, infine, la partecipazione dei consorzi stabili alle gare d'appalto, con particolare riferimento al divieto di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, ai sensi del quale non è consentita la partecipazione contemporanea del consorzio e del consorziato alla medesima gara. In ragione ditale divieto, sono stati posti i seguenti quesiti:

a) se può un consorziato che ha concorso alla stessa gara cui ha partecipato il consorzio stabile, rendersi successivamente assegnatario di tutti o parte dei lavori acquisiti dal consorzio;

b) se un'impresa che abbia partecipato alla stessa gara aggiudicata ad un consorzio stabile, divenuta successivamente socia di quest'ultimo, possa divenire affidataria dei lavori;

c) se può un'impresa socia rendersi subappaltatrice del consorzio assegnatario;

d) se i consorzi stabili possono concorrere in raggruppamento con un proprio consorziato;

e) quali conseguenze può avere la presenza negli organi amministrativi di un consorzio stabile di titolari o di rappresentanti o di direttori tecnici di imprese consorziate se queste intendano concorrere alle gare in concorrenza con il proprio consorzio, e se il divieto di partecipazione congiunta debba estendersi, oltre che alle imprese assegnatarie, anche a quelle che risultino rappresentate nell'organo amministrativo del consorzio;

f) se è ammissibile che una società consorziata possa partecipare da sola, in contemporanea con il consorzio, spendendo esclusivamente il proprio nome, ovvero se il consorzio prima di partecipazione alla gara, può indicare solo alcune delle società consorziate, di modo che un'altra società altrimenti consorziata, ma non menzionata in sede di gara, partecipi da sola.

Stante l'interesse ed il rilievo delle problematiche sopra richiamate si è proceduto alla loro pubblicazione nel Forum, al fine di acquisire al riguardo le valutazioni dei soggetti firmatari dei protocolli di intesa con questa Autorità.

Alla scadenza del termine stabilito l'ANCE ha fatto pervenire le proprie valutazioni. Successivamente è stata sollevata l'ulteriore problematica relativa alla necessità o meno, ai fini della qualificazione del consorzio stabile, che tutte le imprese consorziate siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, manifestando il convincimento che si debba dare risposta positiva nel senso che tutte debbano essere qualificate, stante il dato letterale dell'art. 12, comma 8-*ter*, primo periodo, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e dell'art. 20, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che sostanzialmente coincidono.

Considerato in diritto.

In ordine alla problematica di cui al punto 1, relativa alla durata quinquennale del vincolo consortile, sembra pacifico che tale vincolo non comporta divieto di scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio. L'art. 12, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, infatti, prevede espressamente l'ipotesi dello scioglimento, consentendo la ripartizione tra i consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio, secondo criteri stabiliti dal regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 97), purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

Le norme nulla dicono, invece, in ordine al recesso del singolo consorziato.

Al riguardo si osserva che l'assenza di un espresso «divieto di recesso» del singolo consorziato dal consorzio stabile prima dello scadere del quinquennio e l'impossibilità, in ogni caso, di precludere il recesso per giusta causa o la risoluzione per eventuale inadempimento dei consorziati, trattandosi di istituti a carattere inderogabile, indurrebbero a ritenere inammissibile che la SOA consideri tali fatti preclusivi della qualificazione del consorzio stesso. Ciò, peraltro richiederebbe da parte della SOA un'indagine su aspetti privatistici, quali l'esistenza o meno di controversie attuali o potenziali tra consorzio e consorziati che sembra priva di qualsiasi fondamento giuridico.

Ovviamente resta fermo che, atteso quanto disposto dall'Autorità nel comunicato alle SOA n. 9 del 14 giugno 2001 nonché del rispetto del numero minimo dei tre consorziati, verificandosi, per effetto del recesso «una variazione dei soggetti consorziati, corre l'obbligo per il consorzio stabile di richiedere l'adeguamento dell'attestazione posseduta» al nuovo assetto del consorzio.

Con riguardo alle problematiche relative al sistema di attestazione dei consorzi stabili, di cui al punto 2, deve preliminarmente rilevarsi che in base al nuovo art. 12, comma 8-*ter*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, come modificato dalla legge n. 166/2002, i consorzi *de quibus* si qualificano sulla base delle «qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate», secondo le modalità ivi indicate.

La citata disposizione legislativa, coincide sostanzialmente con quanto previsto dalla norma regolamentare di cui all'art. 20, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che per questa via è elevata al rango di norma primaria.

In tal modo, pertanto, anche per espressa disposizione legislativa, è la qualificazione della singola impresa consorziata ad acquisire una posizione di centralità nell'ambito del sistema di qualificazione del consorzio stabile.

Alla luce di quanto sopra, il sistema della «media ponderale della durata delle attestazioni dei consorziati», indicato da questa Autorità nel comunicato

SOA n. 9 del 14 giugno 2001, in base al quale la data di scadenza dell'attestazione del consorzio stabile deve coincidere con la media ponderale calcolata con riferimento ai periodi di residua validità delle attestazioni ed ai relativi importi di classifica, sembra non più compatibile con il rafforzato ruolo della qualificazione della singola impresa, che non consente il verificarsi di ipotesi in cui la scadenza dell'attestazione rilasciata al consorzio stabile, risulti successiva a quella di alcune delle consorziate.

Se infatti, si pone l'accento sulle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, anche con specifico riferimento ai tempi di validità delle loro attestazioni, è evidente che costituisce una incongruenza il rilascio ad un consorzio stabile di un'attestazione la cui validità temporale è a priori superiore a quella di una o più consorziate.

Sembra, pertanto, più corretto prevedere che la durata dell'efficacia della qualificazione sia pari a quella di legge e cioè cinque anni con l'obbligo di sottoporre la stessa alla prescritta verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché del possesso di requisiti di capacità strutturale. Va rilevato che, per i consorzi stabili, la verifica del possesso della capacità strutturale non puo che essere il riscontro della permanenza nelle imprese consorziate delle qualificazioni che hanno consentito il rilascio dell'attestazione originaria. Va inoltre osservato che qualora l'efficacia dell'attestazione di uno o più consorziati scada (scadenza intermedia) prima dei suddetti termini (tre anni e cinque anni), come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati, non può non correre l'obbligo per il consorzio di richiedere alla SOA l'adeguamento dell'attestazione.

Ai fini di fornire alle stazioni appaltanti le necessarie informazioni sulla validità dell'efficacia dell'attestazione, questa deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di verifica triennale e, per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica, qualora essa sia di data precedente l'efficacia quinquennale dell'attestazione.

Gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione dell'Autorità del 27 luglio 2000, n. 40.

In ordine alla problematica di cui al punto 3, connessa all'abilitazione di cui alla legge n. 46/1990, deve preliminarmente rilevarsi che nella deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, l'Autorità, nel precisare che l'abilitazione *de qua* non costituisce requisito di partecipazione alle gare d'appalto, ma requisito da dimostrare in fase esecutiva, ha stabilito che il possesso di detta abilitazione può essere comprovato nei seguenti modi:

1) mediante produzione del certificato della camera di commercio, ovvero di attestazione SOA per le categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che, come recentemente stabilito nella deliberazione n. 269 del 15 ottobre 2003, ha di per se stessa valenza abilitativa all'esercizio delle attività disciplinate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);

2) oppure l'impresa esecutrice, in fase esecutiva, propone come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.

Con particolare riferimento ai consorzi, invece, nel citato comunicato SOA n. 9 del 14 giugno 2001, è stato stabilito che i consorzi stabili, i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane, possono dimostrare il possesso dell'abilitazione prevista dalla legge n. 46/1990, con la presenza nella direzione tecnica o nello staff tecnico di una figura professionale in possesso della specifica abilitazione.

Dal coordinamento delle suddette pronunce deriva che il consorzio stabile può avvalersi, per la dimostrazione dell'abilitazione *de qua*, delle due modalità sopra indicate: conseguire la qualificazione, ex art. 12, comma 8-*ter*, nelle categorie attinenti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990, oppure avvalersi, in sede di esecuzione, di un'impresa, appartenente alla propria compagine consortile, che proponga come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.

In quest'ultimo caso, tuttavia, occorre precisare che, poiché l'art. 13, comma 4, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni stabilisce che i consorzi stabili devono indicare, in sede di offerta, per quali dei loro consorziati essi concorrono ed essendo questi di conseguenza quelli abilitati ad eseguire materialmente i lavori, tra gli stessi dovrà necessariamente essere incluso il consorziato che proponga come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 46/1990, come sopra indicato.

Con riguardo alla problematica di cui al punto 4), relativa alla possibilità per un consorzio di imprese artigiane di partecipare ad un consorzio stabile, devono preliminarmente rilevarsi le differenze intercorrenti tra gli stessi: i consorzi di imprese artigiane sono soggetti per i quali la legge n. 109/1994, e successive modificazioni ha ripristinato il ruolo primario delle imprese componenti il consorzio, a discapito del consorzio stesso; i consorzi stabili, invece, risultano caratterizzati da una propria autonomia rispetto alle imprese ad essi partecipanti, nonché dall'organizzazione comune e stabile d'impresa.

In particolare per questi ultimi l'art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, stabilisce in maniera tassativa i soggetti legittimati a costituirli, ovvero «imprese individuali, imprese artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro»; dall'elenco *de quo* restano, pertanto, esclusi i consorzi di imprese artigiane ed i consorzi di cooperative. Conseguentemente, deve ritenersi che ad assumere la veste di consorziato di un consorzio stabile non possano essere i consorzi di imprese artigiane e i consorzi di cooperative.

Quanto sopra, anche alla luce delle differenze intercorrenti tra le due tipologie di consorzi in esame, tra le quali di preminente rilievo è il fatto che il consorzio stabile si presenta come *species* del consorzio con attività esterna di marca civilistica, da questo differenziandosi per la stabilità organizzativa e temporale; conseguentemente, la partecipazione di un consorzio di imprese artigiane e di un consorzio di cooperative ad un consorzio stabile rappresenterebbe, per questi, l'appartenenza ad una struttura con caratteristiche e vincoli giuridico/temporali estranei alla propria natura e disciplina giuridica.

In ordine alle problematiche sollevate al punto 5 in merito al divieto, di cui all'art. 12, comma 5 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, di contemporanea partecipazione del consorzio e del consorziato alla medesima gara, si rileva quanto segue.

Riguardo alla presunta incongruenza esistente tra le disposizioni di cui al suddetto art. 12, comma 5, e di cui all'art. 13, comma 4, della medesima legge n. 109/1994, e successive modificazioni, preliminarmente si osserva che quest'ultima norma, nel precisare che i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, dispone altresì che a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Una simile disposizione non sembra rappresentare un contrasto rispetto al divieto di cui all'art. 12, comma 5. Infatti, mentre tale norma pone un principio di carattere generale, ossia il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima procedura di gara del consorzio stabile e del consorziato, l'art. 13, comma 4, precisa e puntualizza che il divieto investe solo i consorziati che già partecipano alla gara mediante la struttura consortile. In tal modo, la norma preclude la possibilità per un'impresa di partecipare in duplice veste alla gara, ovvero quale consorziato o in altra diversa forma, rappresentando quindi una specificazione del generale divieto di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi che il rapporto tra l'art. 13, comma 4, e l'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, deve essere ricostruito nel senso che la prima delle due disposizioni ha definito l'ambito soggettivo del divieto posto dalla seconda, divieto che, pertanto, opera con conseguente applicabilità della sanzione, solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato che intende partecipare alla gara.

Ciò premesso, ed alla luce del divieto posto dall'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, deve sicuramente darsi risposta negativa al quesito di cui al punto 5, lettera *a)*, atteso che proprio in ragione del divieto *de quo*, non è ipotizzabile che un consorziato abbia partecipato contemporaneamente al consorzio stabile, di cui è parte, alla medesima gara, e che in seguito si renda assegnatario dei lavori aggiudicati a quest'ultimo.

Allo stesso modo, deve darsi risposta negativa anche al quesito di cui al punto 5, lettera *b)*, atteso che l'art. 13, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni stabilisce che i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono; in tal modo, i consorziati esecutori potranno essere solo quelli indicati in sede di partecipazione alla gara. Conseguentemente, sembra inammissibile che un'impresa divenuta socia del consorzio solo in epoca successiva all'espletamento di quest'ultima, possa poi eseguire i lavori aggiudicati al consorzio stesso.

In considerazione della struttura del consorzio, dotato di una propria soggettività giuridica ed autonoma qualificazione, ed operante come un'unica impresa, anche riguardo al quesito di cui al punto 5, lettera *c)*, deve darsi risposta negativa.

È, infatti, da ritenere inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato, proprio in ragione del rapporto di immedesimazione interorganica che lega il secondo al primo. Per la stessa motivazione deve escludersi che un consorziato esecutore dei lavori affidi in subappalto questi ultimi ad altro consorziato, in quanto entrambi appartenenti alla medesima struttura giuridica, quindi riconducibili ad un unico centro decisionale.

Diversa è l'eventualità che il consorzio affidi in subappalto i lavori a soggetti estranei alla compagine consortile, ed in possesso di adeguati requisiti; in tal caso, infatti, non sembrano sussistere motivi ostativi ed anzi l'art. 12, comma 4, espressamente stabilisce che ai consorzi stabili si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 55/1990 come modificato dall'art. 34 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

Sul quesito di cui al punto 5, lettera *d)*, deve ulteriormente esprimersi parere negativo. La legge n. 109/1994, e successive modificazioni, infatti, consente ai consorzi stabili di aderire a raggruppamenti temporanei di concorrenti, atteso che ai sensi dello stesso art. 10, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, queste ultime possono essere costituite dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ovvero anche dai consorzi stabili. La norma nulla specifica in ordine all'eventualità che il consorzio stabile concorra in raggruppamento con un proprio consorziato. Tuttavia, una simile possibilità deve ritenersi esclusa atteso che ciò determinerebbe la somma delle qualificazioni del consorzio stabile con quelle del consorziato che, proprio in ragione del vincolo intercorrente tra i medesimi, sono già ricomprese in quelle del consorzio.

Le considerazioni svolte in ordine al divieto posto dall'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, comportano che al quesito di cui al punto 5, lettera *e)* debba darsi risposta negativa in quanto la contemporanea partecipazione del consorzio e del consorziato, qualora siano presenti le condizioni indicate nel quesito, potrebbe configurare una situazione di collegamento sostanziale, mentre assumono carattere assorbente nei riguardi del quesito di cui al punto 5, lettera *f)*.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo quesito, concernente la necessità o meno, al fine della qualificazione del consorzio stabile, che tutte le imprese consorziate siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, si osserva che l'art. 12, comma 8-*ter*, primo periodo, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni recita «Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate». Tale enunciato normativo, introdotto nel corpo della legge n. 109/1994 e s.m. dalla legge n. 166/2002, riproduce sostanzialmente il primo periodo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che recita «Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate».

Con riferimento all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 l'autorità ha già avuto modo di esprimere il proprio orientamento interpretativo nella determinazione n. 6 dell'8 febbraio 2001, chiarendo inequivocabilmente, al punto 1.*a)*, che «tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione».

Peraltro, anche alla luce delle nuove modalità di qualificazione dei consorzi stabili introdotte dal suddetto comma 8-*ter* dell'art. 12, stante la sostanziale uguaglianza dei due richiamati enunciati normativi, non può che concludersi nel senso che ciascuna delle imprese consorziate concorre alla qualificazione del consorzio con la qualificazione singolarmente posseduta, attraverso il meccanismo sommatorio disciplinato nel citato articolo, e che, pertanto, tutte le consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione.

Sulla base delle considerazioni svolte, al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione della normativa in materia di consorzi stabili, l'Autorità è dell'avviso che:

a) la durata quinquennale del vincolo consortile non comporta divieto di scioglimento del consorzio stabile entro il quinquennio né divieto di recesso del singolo consorziato prima della scadenza dei cinque anni; in tale ultima ipotesi resta fermo l'obbligo per il consorzio stabile di chiedere l'adeguamento dell'attestazione posseduta al nuovo assetto del consorzio;

b) la durata dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è di cinque anni con l'obbligo di verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale; nel caso che l'attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni (scadenza intermedia), come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta, il consorzio deve richiedere alla SOA l'adeguamento della propria attestazione;

c) l'attestazione di un consorzio stabile deve riportare la data di scadenza intermedia qualora essa sia di data precedente a quella di verifica triennale e, per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica, qualora essa sia di data precedente l'efficacia quinquennale dell'attestazione;

d) gli adeguamenti comportano il pagamento di una tariffa in misura pari a quella stabilita per le variazioni dei requisiti di ordine speciale nella determinazione dell'Autorità del 27 luglio 2000, n. 40;

e) il consorzio stabile può comprovare il possesso dell'abilitazione prevista dalla legge n. 46/1990, conseguendo la qualificazione, ex art. 12, comma 8-*ter*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 che ha di per se stessa valenza abilitativa all'esercizio delle attività disciplinate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990, ora art. 107 del testo unico dell'edilizia, oppure avvalendosi, in sede di esecuzione, di un'impresa, appartenente alla propria compagine consortile che proponga come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti;

f) la possibilità per un consorzio di imprese artigiane o di un consorzio di cooperative di partecipare a consorzi stabili va esclusa sulla base dell'art. 10, comma 1, lettera *c)* della legge quadro che, nell'elencare in maniera tassativa i soggetti legittimati a costituirli, non fa alcun riferimento ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative;

g) dal combinato disposto di cui all'art. 13, comma 4, ed all'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni si evince che il divieto ivi contenuto, con conseguente applicabilità della sanzione, opera solo ove alla medesima gara partecipino sia il consorzio stabile sia i consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di voler partecipare alla gara;

h) in ragione del divieto posto dall'art. 12, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni non è consentito ad un consorziato che abbia partecipato alla medesima gara che si è aggiudicato il consorzio di cui fa parte, divenire successivamente assegnatario dell'esecuzione dei relativi lavori;

i) è da ritenersi inammissibile che un'impresa divenuta socia del consorzio solo in epoca successiva all'espletamento di una gara possa poi eseguire i lavori aggiudicati al consorzio stesso, in quanto dalla disposizione di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, che prevede che i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)* sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono, si evince che i consorziati esecutori potranno essere solo quelli indicati in sede di partecipazione alla gara;

j) è da ritenersi inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato, in ragione del rapporto di immedesimazione interorganica che lega il secondo al primo; per la stessa motivazione deve escludersi che un consorziato esecutore dei lavori affidi in subappalto questi ultimi ad altro consorziato;

k) è da ritenersi esclusa la possibilità che i consorzi stabili concorrano in raggruppamento con un proprio consorziato, atteso che ciò determinerebbe la somma delle qualificazioni del consorzio stabile con quelle del consorziato che, proprio in ragione del vincolo intercorrente tra i medesimi, sono già ricomprese in quelle del consorzio;

l) non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il consorzio stabile quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell'organo amministrativo del consorzio;

m) atteso che ciascuna delle imprese consorziate concorre alla qualificazione del consorzio con la qualificazione singolarmente posseduta, attraverso il meccanismo sommatorio previsto dall'art. 12, comma 8-*ter*, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, al fine della qualificazione di un consorzio stabile, tutte le consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione.

Roma, 29 ottobre 2003

Il presidente: GARRI

03A12209

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 novembre 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Teresa Basile, Vice Console onorario della Repubblica francese in Taranto.

In data 4 novembre 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Leon Pablo Aviles Salgato, Console Generale della Repubblica dell'Ecuador in Genova.

03A12342 - 03A12343

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria del Carabiniere Salvatore Nuvoletta, con la seguente motivazione:

«In servizio presso una stazione Carabinieri operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, veniva proditoriamente ucciso, innanzi all'esercizio commerciale di un familiare, da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosigli contro da componenti di agguerita organizzazione camorristica, quale vile ritorsione dell'attività di contrasto svolta dall'Arma.

Fulgido esempio di attaccamento al dovere, coraggio e eccezionale senso di abnegazione, posta al servizio della collettività» - 2 luglio 1982 - Marano (Napoli).

03A12288

Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile al Maresciallo ordinario dei Carabinieri Diego Mauchigna, con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, incurante per la propria incolumità, con generoso slancio ed esemplare altruismo, non esitava a tuffarsi nelle gelide e profonde acque di un lago alpino, per soccorrere una donna che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo a salvarla da sicura morte.

Nobile esempio di elette virtù civiche, alto senso del dovere ed eccezionale coraggio» - 13 marzo 2002 - Baselga di Pinè (Trento).

03A12287

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2003 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) capo squadra dei Vigili del fuoco Giancarlo Aio;

2) vigile permanente dei Vigili del Fuoco Gianluca Bombonato;

3) vigile permanente dei Vigili del Fuoco Nicola Brazzorotto - 27 maggio 2002 - Lusia (Rovigo).

«Con generoso slancio non esitava a gettarsi, insieme a due colleghi, nelle acque di un canale in soccorso di tre persone rimaste imprigionate all'interno di un'autovettura a seguito di un incidente stradale.

Nobile esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà».

1) Maresciallo ordinario della Guardia di finanza Giuseppe Crascì;

2) Maresciallo della Guardia di finanza Giuseppe Amante - 7 agosto 2002 - Roccella Ionica (Reggio Calabria).

«Libero dal servizio, in occasione di un incendio che, alimentato da un forte vento, minacciava di raggiungere un centro abitato, si recava sul posto e interveniva, unitamente ad altro militare, per far evacuare gli abitanti in pericolo, tra cui un'anziana donna che veniva portata in braccio fuori dall'abitazione. Successivamente, si prodigava con mezzi di fortuna per rallentare l'avanzata delle fiamme fino all'arrivo dei Vigili del fuoco.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

03A12289

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 novembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1600
Yen giapponese	126,42
Corona danese	7,4359
Lira Sterlina	0,69300
Corona svedese	8,9777
Franco svizzero	1,5668
Corona islandese	88,37
Corona norvegese	8,2010
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58268
Corona ceca	32,002
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6448
Lira maltese	0,4273
Zloty polacco	4,5878
Leu romeno	39890
Tallero sloveno	236,0300
Corona slovacca	41,170
Lira turca	1722300
Dollaro australiano	1,6210
Dollaro canadese	1,5160
Dollaro di Hong Kong	9,0048
Dollaro neozelandese	1,8522
Dollaro di Singapore	2,0113
Won sudcoreano	1360,56
Rand sudafricano	8,0153

Cambi del giorno 13 novembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1680
Yen giapponese	126,69
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,69380
Corona svedese	8,9525
Franco svizzero	1,5717
Corona islandese	88,56
Corona norvegese	8,1820
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58258
Corona ceca	32,035
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,55
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6467
Lira maltese	0,4276
Zloty polacco	4,5719
Leu romeno	39938
Tallero sloveno	236,0600
Corona slovacca	41,110
Lira turca	1728575
Dollaro australiano	1,6244
Dollaro canadese	1,5195
Dollaro di Hong Kong	9,0686
Dollaro neozelandese	1,8574
Dollaro di Singapore	2,0168
Won sudcoreano	1368,49
Rand sudafricano	7,9568

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A12488-03A12489

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Domfront» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 261/6 del 30 ottobre 2003, la domanda di registrazione quale denominazione d'origine protetta (D.O.P.), presentata dal Syndicat de promotion du poiré Domfront, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto denominato «Domfront», ottenuto dalla lavorazione e dalla fermentazione della frutta.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A12190

Domanda di registrazione della denominazione «Miel de Provence» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 261/4 del 30 ottobre 2003, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dal Syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria del miele, denominato «Miel de Provence».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A12191

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 dicembre 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Iscrizione di varietà di specie agricole (colza, patata, foraggiere) nei registri delle varietà dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, nel riquadro relativo alla varietà «colza», dove è scritto:

«

Codice	Denominazione	Classe	Responsabile della conservazione in purezza
007804	Rossini	*00*	Rustica Prograin Genetique - (F)

»,

leggasi:

«

«Codice	Denominazione	Classe	Responsabile della conservazione in purezza
007804	Rossini		Rustica Prograin Genetique - (F)

».

03A12273

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501267/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77